Spedizione in abbonamento postale

Anno 98° — Numero 120

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Sabato, 11 maggio 1957 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 848-184 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in Roma, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via Marco Minghetti n. 31; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano Napoli, Firenze e Torino possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1957

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 120 DELL'11 MAGGIO 1957:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 24: **Istituto di credito per le imprese di pubblica utilità:** Rimborso anticipato, a decorrere dal 1° luglio 1957, di tutte le obbligazioni 6 % serie ordinaria della 7ª emissione, ancora in circolazione, di cui alla deliberazione del Consiglio di amministrazione in data 2 giugno 1937.

(2707)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 febbraio 1957, n. 295.

Sostituzione dell'ultimo comma dell'art. 5 dello statuto organico della « Fondazione tenente pilota aviatore Gustavo Enrico Hermann ».

N. 295. Decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1957, col quale, sulla proposta del Ministro per la difesa, di concerto con quello per le finanze, viene sostituito l'ultimo comma dell'art. 5 dello statuto organico della « Fondazione tenente pilota aviatore Gustavo Enrico Hermann », approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1953, n. 496.

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 maggio 1957
Atti del Governo, registro n. 105, foglio n. 74. — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 febbraio 1957, n. 296.

Modificazione dello statuto organico dell'Opera nazionale di assistenza per gli orfani dei militari dell'Arma dei carabinieri.

N. 296. Decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1957, col quale, sulla proposta del Ministro per la difesa, viene modificato lo statuto organico dell'Opera nazionale di assistenza per gli orfani dei militari dell'Arma dei carabinieri.

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 maggio 1957
Atti del Governo, registro n. 105, foglio n. 75. — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 febbraio 1957, n. 297.

Autorizzazione all'accettazione di una donazione fatta allo Stato da parte del comune di Ariano Irpino (Avellino).

N. 297 Decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 1957, col quale, sulla proposta del Ministro per le finanze, viene autorizzata l'accettazione della donazione allo Stato, da parte del comune di Ariano Irpino (Avellino), di un'area della superficie di mq. 990, sita in quella località, già utilizzata per la costruzione di case per senza tetto.

Visto, *il Guardasigilli*: MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 maggio 1957
Atti del Governo, registro n. 105, foglio n. 80. — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 febbraio 1957.

Aumento del contributo statale a favore del Consorzio provinciale di rimboschimento di Pisa.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 19 febbraio 1920, n. 470, con il quale veniva costituito il Consorzio di rimboschimento tra lo Stato e la provincia di Pisa, per promuovere il rimboschimento dei terreni che per la loro natura e situazione influiscono a creare il disordine nel corso delle acque provocando in conseguenza, alterazioni nella consistenza del suolo;

Visto che con il detto decreto si stabiliva che lo Stato concorresse per la metà della spesa nei lavori di rimboschimento suindicati e fino alla somma di L. 10.000 annue e che l'altra metà rimanesse a carico della Provincia e dei Comuni consorziati;

Visto il decreto Presidenziale 19 settembre 1952, n. 641, con il quale il contributo statale veniva elevato a L. 612.000 annue, a decorrere dall'esercizio finanziario 1951-52;

Riscontrata la opportunità di proseguire ed incrementare i lavori di rimboschimento dei terreni che, per la loro natura e situazione concorrono a creare disordini nel corso delle acque, portando il contributo dello Stato da L. 612.000 a L. 2.500.000 annue;

Vista la deliberazione 21 novembre 1955 dell'Amministrazione provinciale di Pisa approvata dalla Giunta provinciale amministrativa nella seduta del 25 febbraio 1956, con la quale veniva aumentato fino a lire 1.750.000 annue il contributo della Provincia medesima;

Vista la deliberazione 30 luglio 1955 del comune di Pisa, approvata dalla Giunta provinciale amministrativa nella seduta del 22 settembre 1955, con la quale veniva aumentato fino a L. 375.000 annue il contributo del Comune medesimo;

Vista la deliberazione 18 giugno 1955 del comune di Bientina, approvata dalla Giunta provinciale amministrativa nella seduta dell'11 agosto 1955, con la quale veniva aumentato fino a L. 75.000 annue il contributo del Comune medesimo;

Vista la deliberazione 23 marzo 1956 del comune di Buti, approvata dalla Giunta provinciale amministrativa nella seduta del 26 aprile 1956, con la quale veniva aumentato fino a L. 75.000 annue il contributo del Comune medesimo;

Vista la deliberazione 18 giugno 1955 del comune di Calci, approvata dalla Giunta provinciale amministrativa nella seduta del 22 settembre 1955, con la quale veniva aumentato fino a L. 75.000 annue il contributo del Comune medesimo;

Vista la deliberazione 30 agosto 1956 del comune di San Giuliano-Terme, approvata dalla Giunta provinciale amministrativa nella seduta del 15 novembre 1956, con la quale veniva aumentato fino a L. 75.000 annue il contributo del Comune medesimo;

Vista la deliberazione 23 giugno 1955 del comune di Vicopisano, approvata dalla Giunta provinciale amministrativa nella seduta del 6 ottobre 1955, con la quale veniva aumentato fino a L. 75.000 annue il contributo del Comune medesimo;

Visto l'art. 75 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, sul riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste;

Decreta:

Il contributo statale a favore del Consorzio di rimboschimento tra lo Stato e la provincia di Pisa, costituito con regio decreto 19 febbraio 1920, n. 470, a decorrere dall'esercizio finanziario 1956-57 è aumentato, a tempo indeterminato, da L. 612.000 a L. 2.500.000 (duemilionicinquecentomila) annue, con l'impegno da parte dell'Amministrazione provinciale di Pisa e dei seguenti Comuni, di corrispondere al Consorzio stesso, il contributo annuo a fianco di ciascuno indicato, per un totale di L. 2.500.000:

Amministrazione provinciale di Pisa	L.	1.750.000
Comune di Pisa	»	375.000
Comune di Bientina	»	75.000
Comune di Buti	»	75.000
Comune di Calci	»	75.000
Comune di San Giuliano-Terme	»	75.000
Comune di Vicopisano	»	75.000

Il contributo statale di L. 2.500.000 (duemilionicinquecentomila) annue, graverà sul cap. 75 della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio finanziario 1956-57 e sui capitoli corrispondenti degli esercizi successivi.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 19 febbraio 1957

GRONCHI

COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 aprile 1957
Registro n. 4 Azienda Stato for. dem., foglio n. 237 — MOFFA

(2898)

DECRETO MINISTERIALE 26 aprile 1957.

Protezione temporanea di invenzioni, modelli e marchi, relativi ad oggetti che figureranno nella « V Fiera di Roma campionaria nazionale ».

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi d'impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la domanda avanzata dal presidente dell'Ente organizzatore della Esposizione;

Decreta:

Articolo unico.

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nella « V Fiera di Roma campionaria nazionale », che avrà luogo a Roma, dal 25 maggio al 9 giugno 1957, godranno della protezione temporanea stabilita dai regi decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nel Bollettino dei brevetti.

Roma, addì 26 aprile 1957

Il Ministro: CORTESE

(2912)

DECRETO MINISTERIALE 26 aprile 1957.

Sostituzione di un membro nella Commissione provinciale per il collocamento di Reggio Calabria.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto Ministeriale 2 febbraio 1957, con il quale è stata ricostituita la Commissione provinciale per il collocamento di Reggio Calabria;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio regionale del lavoro di Reggio Calabria n. 20325, in data 1° aprile 1957, con la quale viene prospettata la necessità della sostituzione del signor Germanò Vincenzo, rappresentante dei lavoratori, richiesta dall'Unione sindacale provinciale (C.I.S.L.) di Reggio Calabria, con il dottor Festa Armando;

Ritenuta l'opportunità di provvedere alla sostituzione del predetto;

Decreta:

Articolo unico.

Il dott. Festa Armando è chiamato a far parte, quale rappresentante dei lavoratori, della Commissione provinciale per il collocamento di Reggio Calabria, in sostituzione del sig. Germanò Vincenzo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 26 aprile 1957

Il Ministro: VIGORELLI

(2841)

DECRETO MINISTERIALE 30 aprile 1957.

Nomina di un sindaco effettivo e di un sindaco supplente dell'Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 298;

Visto lo statuto dell'Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale (ISVEIMER) ente di diritto pubblico, con sede in Napoli, approvato con decreto Ministeriale 4 agosto 1953, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del 26 agosto 1953, n. 194; e modificato con decreto Ministeriale 29 ottobre 1956, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana del 13 novembre 1956, n. 288;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375 e successive modificazioni e integrazioni;

Visti i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691, e 20 gennaio 1948, n. 10;

Considerato che occorre provvedere alla costituzione del Collegio sindacale del predetto Istituto per il triennio 1957-59;

Decreta:

Il dott. Giovanni Amadei e il dott. Alessandro Polidori, direttore di divisione, sono nominati, rispettivamente, sindaco effettivo e sindaco supplente dell'Istituto per lo sviluppo economico dell'Italia meridionale, ente di diritto pubblico, con sede in Napoli.

I predetti dureranno in carica fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 1959.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 aprile 1957

Il Ministro: CORTESE

(2913)

DECRETO MINISTERIALE 6 maggio 1957.

Norme per il funzionamento della Commissione centrale per la disciplina dei lavori di facchinaggio.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 3 maggio 1955, n. 407, sulla disciplina dei lavori di facchinaggio, e l'art. 5 della legge stessa che prevede la emanazione di norme per il funzionamento della Commissione centrale;

Visto il decreto Ministeriale 9 maggio 1956, con il quale è stato provveduto alla costituzione della Commissione centrale per la disciplina dei lavori di facchinaggio;

Sentita la Commissione centrale per la disciplina dei lavori di facchinaggio;

Decreta:

Art. 1.

La Commissione centrale per la disciplina dei lavori di facchinaggio ha sede presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Art. 2.

La Commissione può deliberare di sentire in ordine alle questioni in discussione, i direttori generali della occupazione e dell'addestramento professionale, della previdenza e della assistenza sociale e della cooperazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, o funzionari da loro delegati, invitandoli a prendere parte alle proprie riunioni.

Analoga deliberazione può essere adottata dalla Commissione nei riguardi dei rappresentanti degli Organi regionali quando le questioni in esame presentino aspetti ed importanza particolari per le Regioni.

La presidenza può direttamente o su indicazione dei rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori, convocare esperti perchè siano sentiti dalla Commissione sopra singoli problemi posti in discussione.

Art. 3.

Per la validità delle sedute della Commissione centrale è necessaria la presenza di almeno la metà dei suoi componenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

Art. 4.

Per l'esame di particolari problemi, la Commissione può nominare nel suo seno un Comitato di studio con l'incarico di riferire sugli argomenti di cui sarà investito.

Art. 5.

La Commissione centrale è convocata dal presidente mediante invito con indicazione dell'ordine del giorno, spedito ai membri almeno dieci giorni prima della data di convocazione della Commissione stessa.

Ove ragioni di urgenza lo giustifichino, la Commissione può essere convocata per telegramma con un preavviso di almeno tre giorni.

Qualora la convocazione della Commissione, a mente del secondo comma dell'art. 5 della legge 3 maggio 1955, n. 407, sia stata richiesta da almeno tre dei suoi componenti, la riunione della Commissione dovrà aver luogo non oltre venti giorni dalla data della richiesta.

All'inizio di ciascuna seduta è data lettura del verbale della riunione precedente per l'approvazione.

Art. 6.

La segreteria della Commissione centrale cura la compilazione e la tenuta degli atti riguardanti i lavori della Commissione stessa e in particolare la tenuta dei registri nei quali sono riportati i verbali delle riunioni della Commissione in argomento.

La segreteria della Commissione centrale provvede a riferire sulle questioni indicate nell'avviso di convocazione, a fornire ai membri, dietro loro richiesta, tutti i dati di cui sia in possesso, nonchè all'espletamento di ogni altro adempimento che si appalesi necessario per il regolare funzionamento della Commissione stessa.

Tutte le richieste di parere ed i ricorsi per i quali a mente della legge 3 maggio 1955, n. 407, è prescritto di sentire la Commissione centrale, saranno portati dalla segreteria all'esame della Commissione stessa entro sessanta giorni dalla loro recezione.

Art. 7.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 6 maggio 1957

Il Ministro: VIGORELLI

(2930)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Provvedimento n. 647 del 3 maggio 1957. Contributo integrativo all'energia elettrica prodotta con nuovi impianti. Primi acconti per contributi spettanti per il 1953, 1954, 1955, 1956 e 1957 per impianti la prima volta ammessi a contributo.

Il Comitato interministeriale dei prezzi, con provvedimento n. 647 del 3 maggio 1957, ha adottato la seguente decisione:

Contributo integrativo all'energia elettrica prodotta con nuovi impianti. Primi acconti per contributi spettanti per il 1953, 1954, 1955, 1956 e 1957 per impianti la prima volta ammessi a contributo.
(Seguito provvedimento n. 640 del 29 marzo 1957)

A seguito delle domande presentate dalle aziende interessate, il Comitato interministeriale dei prezzi, come previsto dalle norme di cui al cap. VIII del provvedimento n. 348 del 20 gennaio 1953, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, ha disposto la corresponsione, da parte della Cassa conguaglio per le tariffe elettriche, di un acconto alle seguenti aziende, nella misura indicata per ogni impianto sul contributo integrativo relativo agli anni 1953, 1954, 1955, 1956 e 1957

Tale acconto viene commisurato ad ogni kWh prodotto dai nuovi impianti sottoelencati nel periodo che va dalla data della prima lettura, eseguita dagli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione (Utif) sui contatori dagli stessi sigillati ai sensi del provvedimento n. 354 del 23 febbraio 1953, alle date indicate a fianco di ciascuna aliquota.

Unione Esercizi Elettrici Roma
179 Impianto Pietre Regie: L. 0,84 fino al 31 dicembre 1956 e L. 0,42 dal 1° gennaio al 30 giugno 1957.
366 Impianto Ascoli Piceno: L. 1,90 fino al 31 dicembre 1956 e L. 0,85 dal 1° gennaio al 30 giugno 1957.

Società Idroelettrica Alto Chiese Brescia:
354 Impianto Ponte Murandin Cimego: L. 2,40 fino al 31 dicembre 1956 e L. 1,30 dal 1° gennaio al 30 giugno 1957

(2954)

Provvedimento n. 648 del 3 maggio 1957. Contributo integrativo all'energia elettrica prodotta con nuovi impianti. Contributo definitivo sull'energia prodotta nel 1954.

Il Comitato interministeriale dei prezzi, con provvedimento n. 648 del 3 maggio 1957, ha adottato la seguente decisione:

Contributo integrativo all'energia elettrica prodotta con nuovi impianti. Misura del contributo definitivo per l'anno 1954.
(Seguito provvedimento n. 627 del 6 febbraio 1957)

A seguito delle domande presentate dalle aziende interessate, il Comitato interministeriale dei prezzi, come previsto dalle norme di cui al penultimo comma del cap. VIII del provvedimento n. 348 del 20 gennaio 1953, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, ha stabilito, per gli impianti appresso indicati, la misura del contributo definitivo sull'energia elettrica di nuova produzione effettuata nel 1954.

La Cassa conguaglio per le tariffe elettriche provvederà alla liquidazione dei contributi con l'applicazione delle aliquote indicate per ciascun impianto sui kWh prodotti dagli impianti stessi, quali risultano dall'ultima lettura dei contatori, considerata per il 1953 e comunicata dagli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione (Utif) ai sensi del provvedimento n. 354 del 23 febbraio 1953, a quella più vicina al 31 dicembre 1954.

La Cassa conguaglio per le tariffe elettriche, all'atto del pagamento dei contributi, detrarrà gli acconti già corrisposti a norma dei precedenti provvedimenti nonchè i quantitativi di energia assorbiti per consumi interni e quelli ceduti per diritto di sottendimento non considerati nell'aliquota.

Società Idroelettrica Medio Piave Roma:
21 Impianto Caorame Stien (1950-1951): L. 2,90700.
244 Impianto Caorame Superiore (La Guarda) (1954): L. 4,07000.

Società Idroelettrica Piemonte Torino:
41 Impianto Cimena (1949). L. 1,80.
42 Impianto St. Clair (1950-1951): L. 2,20.
43 Impianto Nus (1951): L. 2,60.
44 Impianto Tre Ceres Chiampernotto (1951): L. 1,00007.
45 Impianto Tre Ceres Piansoletti (1950): L. 0,73768.
46 Impianto Tre Ceres Rusià (1951): L. 0,99941.
47 Impianto Pont St. Martin (1951). L. 0,29303.
48 Centrale Chivasso (1953): L. 1,82015.

(2955)

Provvedimento n. 649 del 3 maggio 1957. Contributo integrativo all'energia elettrica prodotta con nuovi impianti. Contributo definitivo sull'energia prodotta nel 1955.

Il Comitato interministeriale dei prezzi, con provvedimento n. 649 del 3 maggio 1957, ha adottato la seguente decisione

Contributo integrativo all'energia elettrica prodotta con nuovi impianti. Misura del contributo definitivo per l'anno 1955.
(Seguito provvedimento n. 643 del 29 marzo 1957)

A seguito delle domande presentate dalle aziende interessate, il Comitato interministeriale dei prezzi, come previsto dalle norme di cui al penultimo comma del capo VIII del provvedimento n. 348 del 20 gennaio 1953, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, ha stabilito, per gli impianti appresso indicati, la misura del contributo definitivo sull'energia elettrica di nuova produzione effettuata nel 1955.

La Cassa conguaglio per le tariffe elettriche provvederà alla liquidazione dei contributi con l'applicazione delle aliquote indicate per ciascun impianto sui kWh prodotti dagli impianti stessi, quali risultano dall'ultima lettura dei contatori, considerata per il 1954 e comunicata dagli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione (Utif) ai sensi del provvedimento n. 354 del 23 febbraio 1953, a quella più vicina al 31 dicembre 1955.

La Cassa conguaglio per le tariffe elettriche, all'atto del pagamento dei contributi, detrarrà gli acconti già corrisposti a norma dei precedenti provvedimenti nonchè i quantitativi di energia assorbiti per consumi interni e quelli ceduti per diritto di sottendimento non considerati nell'aliquota.

Società Idroelettrica Medio Piave Roma:
21 Impianto Caorame Stien (1950-1951) L. 2,90700.
244 Impianto Caorame Superiore (La Guarda) (1954): L. 4,07000.

Società Idroelettrica Piemonte Torino:
41 Impianto Cimena (1949): L. 1,80.
42 Impianto St. Clair (1950-1951): L. 2,20.
43 Impianto Nus (1951) L. 2,60.
44 Impianto Tre Ceres Chiampernotto (1951): L. 1,00007.
45 Impianto Tre Ceres Piansoletti (1950): L. 0,73768.
46 Impianto Tre Ceres Rusià (1951): L. 0,99941.
47 Impianto Pont St. Martin (1951). L. 0,29303.
48 Centrale Chivasso (1953): L. 1,60069.

Società Terni Roma:
108 Impianto S. Giacomo (1949-50-51-52): L. 1,78415.
109 Impianto Provvidenza (1949-51-52): L. 3,02362.
110 Impianto Monte Argento (1950-1951): L. 1,45975.
111 Impianto Canetra (1952): L. 2,60.
112 Impianto Villa S. Maria (1952-1953): L. 3,13.

(2956)

Provvedimento n. 650 del 3 maggio 1957. Contributo integrativo all'energia elettrica prodotta con nuovi impianti. Contributo definitivo sull'energia prodotta nel 1956. Cassa conguaglio per le tariffe elettriche.

Il Comitato interministeriale dei prezzi, con provvedimento n. 650 del 3 maggio 1957, ha adottato le seguenti decisioni:

Contributo integrativo all'energia elettrica prodotta con nuovi impianti. Misura del contributo definitivo per l'anno 1956. (Seguito provvedimento n. 644 del 29 marzo 1957)

A seguito delle domande presentate dalle aziende interessate, il Comitato interministeriale dei prezzi, come previsto dalle norme di cui al penultimo comma del cap. VIII del provvedimento n. 348 del 20 gennaio 1953, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, ha stabilito, per gli impianti appresso indicati, la misura del contributo definitivo sull'energia elettrica di nuova produzione effettuata nel 1956.

La Cassa conguaglio per le tariffe elettriche provvederà alla liquidazione dei contributi con l'applicazione delle aliquote indicate per ciascun impianto sui kWh prodotti dagli impianti stessi, quali risultano dall'ultima lettura dei contatori, considerata per il 1955 e comunicata dagli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione (Utif) ai sensi del provvedimento n. 354 del 23 febbraio 1953, a quella più vicina al 31 dicembre 1956.

La Cassa conguaglio per le tariffe elettriche, all'atto del pagamento dei contributi, detrarrà gli acconti già corrisposti a norma dei precedenti provvedimenti nonchè i quantitativi di energia assorbiti per consumi interni e quelli ceduti per diritto di sottendimento non considerati nell'aliquota.

Società Idroelettrica Medio Piave Roma
21 Impianto Caorame Stien (1950-1951) L. 3,00215.
244 Impianto Caorame Superiore (La Guarda) (1954): L. 4,14.

Società Terni Roma:
108 Impianto S. Giacomo (1949-50-51-52): L. 1,78415.
109 Impianto Provvidenza (1949-51-52): L. 3,02362.
110 Impianto Monte Argento (1950-1951): L. 1,45975.
111 Impianto Canetra (1952): L. 2,60.
112 Impianto Villa S. Maria (1952-1953) L. 3,13.

Cassa conguaglio per le tariffe elettriche

Il dott. Guido Giorgi, in rappresentanza del Ministero dell'industria e commercio, è chiamato a far parte del Comitato di gestione di cui al cap. IX del provvedimento n. 368 del 21 maggio 1953 (*Gazzetta Ufficiale* n. 118 del 25 maggio 1953), in sostituzione del dott. Aldo Silvestri-Amari.

L'ing. Marcello Via è chiamato a far parte del predetto Comitato di gestione in sostituzione dell'ing. Ugo Corbino.

(2957)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'ALIMENTAZIONE

Comunicato relativo alla determinazione, alle forme ed alle condizioni di cessione di un secondo quantitativo di grano tenero nazionale destinato alla cessione all'interno a reintegro di esportazioni di sfarinati e di paste alimentari.

Con decreto dell'Alto Commissario per l'alimentazione e Ministro per l'agricoltura e foreste in data 16 aprile 1957, è stato determinato un secondo quantitativo di tonnellate 200.000 di grano tenero nazionale da cedere all'interno, ai sensi dell'art. 1 del decreto dello stesso Alto Commissario 7 agosto 1956, a reintegro di esportazioni di sfarinati e di paste alimentari. Tale quantitativo di grano tenero è stato determinato nella seguente consociazione qualitativa:

25% di grano mercantile Piemonte e/o Lombardia e/o Veneto;

30% di grano buono Lombardia e/o Veneto e/o Toscana e/o Marche e/o Lazio e/o Abruzzi e Molise;

30% di grano semifino Piemonte e/o Emilia e/o Toscana e/o Marche e/o Umbria e/o Lazio;

15% di grano fino Emilia e/o Puglie.

Con successivo decreto dell'Alto Commissario per l'alimentazione e Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con gli altri Ministri interessati, in data 26 aprile 1957 è stabilito che alle cessioni del suddetto quantitativo di grano si applicano le disposizioni del precedente decreto in data 20 febbraio 1957, rese note con comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 75 del 22 marzo 1957.

(2934)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Comunicato

Il Ministro per il commercio con l'estero, ai sensi del terzo comma dell'art. 13 del decreto-legge 6 giugno 1956, n. 476, comunica che l'Ufficio italiano dei cambi ha impartito istruzioni alla Banca d'Italia ed alle banche autorizzate a fungere da agenzie di questa, con la seguente circolare:

circolare n. A-31 del 24 aprile 1957 concernente l'Accordo di pagamento con la Bulgaria (n. 2).

(2936)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Rinunzia all'allestimento della « VII Fiera nazionale del vino » di Lecce

La Camera di commercio, industria e agricoltura di Lecce, con nota del 26 aprile 1957, n. 8048, ha comunicato che il Comitato promotore della « VII Fiera nazionale del vino », di Lecce, rinunzia all'allestimento della predetta manifestazione, che avrebbe dovuto aver luogo in Lecce dal 26 maggio al 9 giugno prossimo venturo.

(2944)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Trasferimento dal pubblico Demanio marittimo ai beni patrimoniali dello Stato di un'area demaniale sita sulla spiaggia di Santo Stefano di Camastra.

Con decreto del Ministro per la marina mercantile di concerto con il Ministro per le finanze in data 5 aprile 1957 è stata dismessa dal pubblico Demanio marittimo e trasferita ai beni patrimoniali dello Stato la zona di mq. 74,50, sita sulla spiaggia di Santo Stefano di Camastra, riportata in catasto al foglio n. 2, particella n. 1069, del comune di Santo Stefano di Camastra.

(2946)

Trasferimento dal pubblico Demanio marittimo ai beni patrimoniali dello Stato di un'area demaniale sita sulla costiera di Salerno.

Con decreto del Ministro per la marina mercantile di concerto con il Ministro per le finanze in data 29 aprile 1957 è stata dismessa dal pubblico Demanio marittimo e trasferita ai beni patrimoniali dello Stato la zona di mq. 33, sita sulla costiera di Salerno, riportata in catasto al foglio n. 63, particella n. 199, del comune di Salerno.

(2947)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento della Società cooperativa di consumo fra lavoratori di « Quezzi e Marassi », con sede in Genova, e nomina del liquidatore.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 2 maggio 1957, la Società cooperativa di consumo fra lavoratori di « Quezzi e Marassi », con sede in Genova, costituita con atto del notaio dott. Virgilio Podestà, il 12 luglio 1910, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, con nomina di liquidatore, nella persona dell'avv. Riccardo Viglione.

(2918)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Svincolo di terreni costituenti il « terzo residuo » e determinazione delle spese di trasformazione ammesse al rimborso per le quote dei terreni trasferite all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale

Con decreti del Presidente della Repubblica in data 5 febbraio 1957, sono stati disposti, nei confronti delle ditte di cui all'unito elenco vistato:

a) la rimozione del vincolo di indisponibilità sui terreni costituenti il « terzo residuo », a seguito di constatato adempimento degli obblighi di trasformazione (articoli 8 e 9 legge 21 ottobre 1950, n. 841);

b) il trasferimento a favore dell'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale delle quote dei predetti terreni ad esso spettanti;

c) il rimborso, da parte dell'Ente predetto nella misura per ciascuna ditta indicata, delle spese relative alle opere di trasformazione eseguite sulla quota dei terreni trasferiti all'Ente medesimo.

N. d'ordine	DITTA ESPROPRIATA	Comune di ubicazione dei terreni vincolati	Decreto Presidenziale di esproprio e iscrizione vincolo indisponibilità				Decreto Presidenziale rimozione vincolo indisponibilità od espropriazione				Estensione dei terreni trasferiti all'Ente di riforma	Estensione dei terreni conservati dalla ditta	Ammontare rimborso spese per opere trasformazione eseguite sui terreni trasferiti all'Ente
			N.	Data	Gazzetta Ufficiale		Data	Registrazione Corte dei conti					
					N.	Data		Data	Reg. Agr. N.	Foglio	Ha.	Ha.	L.
	Ente Maremma tosco-laziale												
1	BRUSCHI FALGARI Matilde fu Luca in Della Rocca di Candel	Tarquinia	3928	27-12-52	17 s. o. 2	22- 1-53	5- 2-57	1- 4-57	7	330	176.04.12	114.88.27	25.680.928
2	CECCHERINI Domenico di Terige	Roccastrada	3934	27-12-52	17 s. o. 2	22- 1-53	5- 2-57	1- 4-57	7	331	40.51 71	122.83.33	5.439.000
3	CIACCI Antonio fu Gaspare	Manciano	4346	28-12-52	19 s. o. 8	24- 1-53	5- 2-57	1- 4-57	7	332	135.90.23	117.99.01	3.738.000
4	DE ANGELIS Giuseppe fu Federico	Campagnano	3875	27-12-52	17 s. o. 1	22- 1-53	5- 2-57	29- 3-57	7	234	1.12.61	8.59.56	49.647
5	GASPARRI Pietro fu Bartolomeo	Roma	3946	27-12-52	17 s. o. 2	22- 1-53	5- 2-57	1- 4-57	7	333	82.86.70	50.38.50	20.874.301
6	LA GRECA Federico fu Alfonso	Arcidosso	3952	27-12-52	17 s. o. 2	22- 1-53	5- 2-57	1- 4-57	7	334	160.08.25	139.73.15	11.907.691
7	MAZZONI Giuseppe fu Enrico	Orbetello	3654	18-12-52	15 s. o. 1	20- 1-53	5- 2-57	29- 3-57	7	235	11 78.23	47.12.92	—
8	ODESCALCHI Innocenzo fu Baldassarre	Cerveteri	4375	28-12-52	19 s. o. 9	24- 1-53	5- 2-57	1- 4-57	7	335	14.23.00	285.77.00	3.280.640
9	PARADISI Ada fu Domenico	Civitella Paganico	3892	27-12-52	17 s. o. 1	22- 1-53	5- 2-57	29- 3 57	7	236	3.83.76	14.11.08	163.000
10	PASTI Vittorio e Marco fu Fabio	Civitella Paganico	3831	27-12-52	16 s. o. 3	21- 1-53	5- 2-57	29- 3-57	7	237	5.33.26	1.69.83	502.905
11	RICCI Ferruccio di Mario	Cinigiano	4103	28-12-52	18 s. o. 3	23- 1-53	5- 2-57	29- 3-57	7	238	31.59.31	53.34.25	1.025.730
12	SACCHETTI Oretta e Camilla di Giovanni Battista	Tarquinia	3842	27-12-52	16 s. o. 3	21- 1-53	5- 2-57	1- 4-57	7	336	19.47.41	18.40.81	5.895.620
13	SPARGI Ettore fu Oreste	Civitella Paganico	4395	28-12-52	19 s. o. 9	24- 1-53	5- 2-57	29- 3-57	7	239	1.84.03	5.29.65	179.968
14	SCARAMUCCI Ado fu Celso e NORCINI Eda fu Angelo	Scansano	3579	18-12-52	14 s. o. 5	19- 1-53	5- 2-57	1- 4-57	7	337	115.26.05	61.66.58	13.240.000
15	BRILLI Paolo fu Alessandro	Grosseto	3628	18-12-52	15 s. o. 1	20- 1-53	5- 2-57	5- 4-57	8	147	7.44.98	13.37.94	2.543.089

Roma, addì 24 aprile 1957

Visto, p. *Il Ministro*: BOTTALICO

(2823)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 107

Corso dei cambi del 10 maggio 1957 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,81	624,875	624,825	624,81	624,82	624,81	624,82	624,90	624,80	624,82
$ Can.	653,25	652,525	653,40	653,50	652,80	653,22	653,45	653,50	653,25	653 —
Fr. Sv. lib.	145,80	145,775	145,80	145,81	145,75	145,80	145,805	145,80	145,81	145,80
Kr. D.	90,53	90,51	90,53	90,52	90,52	90,53	90,53	90,53	90,54	90,57
Kr. N.	88,07	88,03	88,08	88,07	88,07	88,07	88,08	88,08	88,08	88,10
Kr Sv.	121,59	121,56	121,60	121,59	121,59	121,60	121,62	121,60	121,59	121,58
Fol.	165,12	165,10	165,12	165,11	165,15	165,12	165,13	165,115	165,12	165,15
Fr. B.	12,51	12,525	12,51125	12,507	12,509	12,51	12,5075	12,50875	12,51	12,5025
Fr. Fr.	178,46	178,44	178,46	178,47	178,46	178,46	178,46	178 465	178,46	178,45
Fr. Sv. acc.	143,56	143,585	143,575	143,58	143,57	143,56	143 58	143,59	143,58	143,54
Lst.	1761,75	1761,25	1761,375	1761,25	1761,40	1761,68	1761,25	1761,50	1761,625	1761,25
Dm. occ.	149,83	149,80	149,83	149,83	149,82	149,82	149,83	149,84	149,82	149,81
Scell. Aust.	24,187	24,185	24,19	24,19	24,19	24,18	24,19125	24,19	24,18	24,185

Media dei titoli del 10 maggio 1957

Rendita 3,50 % 1906	66,25
Id. 3,50 % 1902	57,20
Id. 5 % 1935	89,625
Redimibile 3,50 % 1934	78,475
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	72,875
Id. 5 % (Ricostruzione)	87,85
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	82,775
Id. 5 % 1936	96,375
Id. 5 % (Città di Trieste)	83,175
Id. 5 % (Beni Esteri)	81,35
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	97,175
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	96,075
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	94,75
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	93,575
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	93,425
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	93,375
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	93,40

Il Contabile del Portafoglio dello Stato
MILLO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 10 maggio 1957

1 Dollaro USA	624,815
1 Dollaro canadese	653,475
1 Franco svizzero lib.	145,807
1 Corona danese	90,525
1 Corona norvegese	88,075
1 Corona svedese	121,605
1 Fiorino olandese	165,12
1 Franco belga	12,507
100 Franchi francesi	178,465
1 Franco svizzero acc.	143,58
1 Lira sterlina	1761,25
1 Marco germanico	149,83
1 Scellino austriaco	24,191

Cambi di compensazione valevoli ai sensi degli accordi esistenti

Egitto Lit. 1794,55 per una lira egiziana

PREFETTURA DI GORIZIA

Riduzione di cognomi nella forma italiana

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Vista la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dalla signora Beucar Zita;

Visto il regio decreto-legge 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al regno gli articoli 1 e 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17;

Constatato che l'avviso relativo alla predetta domanda è stato affisso per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Gorizia e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Veduto l'art. 2 del precitato regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale di data 5 agosto 1926, per la esecuzione del regio decreto-legge anzidetto;

Decreta:

Alla signora Beucar Zita in Famini di Giuseppe e della fu Maria Ferrari, nata a Trento addì 11 maggio 1917, residente a Gorizia, via Silvio Pellico, 16, di condizione insegnante di musica, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Beucar in Beuceri.

Gorizia, addì 23 aprile 1957

Il prefetto: DE ZERBI

(2950)

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Vista la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal signor Tonel Eugenio;

Visto il regio decreto-legge 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al regno gli articoli 1 e 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17;

Constatato che l'avviso relativo alla predetta domanda è stato affisso per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Monfalcone è all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Veduto l'art. 2 del precitato regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale di data 5 agosto 1926, che detta istruzioni per la esecuzione del regio decreto-legge anzidetto:

Decreta:

Al sig. Tonel Eugenio di fu Andrea e della Bertoz Anna, nato a Gradisca d'Isonzo, addì 23 gennaio 1901, residente a Monfalcone, via San Francesco d'Assisi, 8, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Tonel in Tonelli.

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome in forma italiana anche alla moglie Sgorbissa Marcella fu Agostino e di Saranz Teresa, nata a Monfalcone il 27 maggio 1906 ed alla figlia Tonel Laura di Eugenio e della suddetta, nata a Monfalcone l'11 gennaio 1931.

Gorizia, addì 23 aprile 1957

Il prefetto: DE ZERBI

(2949)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso per titoli per il conferimento di un posto di sanitario aggregato presso gli stabilimenti carcerari di Ancona.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1758, e la tabella organica approvata con regio decreto 4 aprile 1935, n. 497;
Visti i decreti Ministeriali 6 luglio 1948;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 10;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli per il conferimento di un posto di sanitario aggregato presso gli stabilimenti carcerari di Ancona, con la retribuzione iniziale di L. 399.600 annue lorde.

Art. 2.

La domanda di ammissione, su carta bollata da L. 200, diretta al Ministero di grazia e giustizia, deve essere presentata o fatta pervenire alla segreteria della Procura generale presso la Corte di appello di Ancona nel termine perentorio di giorni sessanta che decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non si terrà conto delle domande che saranno presentate o perverranno dopo il termine sopra indicato, anche se spedite per posta o trasmesse con qualsiasi mezzo entro il termine medesimo, e di quelle insufficientemente bollate.

I concorrenti devono dichiarare nella domanda:

1) le precise generalità con l'esatta indicazione della residenza;
2) la data ed il luogo di nascita;
3) il possesso della cittadinanza italiana;
4) il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero il motivo della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
5) le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali procedimenti penali pendenti a loro carico;
6) il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione;
7) la iscrizione all'Albo dei medici chirurgi.

Unitamente alla domanda i concorrenti devono presentare i seguenti documenti:

1) diploma originale di laurea in medicina e chirurgia, ovvero copia notarile di esso;
2) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare (tassa bollo L. 200).

Oltre ai documenti suddetti i concorrenti possono presentare i titoli professionali di carattere scientifico che riterranno di esibire a dimostrazione della loro capacità e della loro attitudine al servizio di medico carcerario.

La firma in calce alla domanda di ammissione deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza del concorrente.

Art. 3.

Alla nomina del vincitore del concorso sarà provveduto con decreto Ministeriale sulla relazione ed il parere della Commissione nominata dal procuratore generale presso la Corte di appello di Ancona, ai sensi dell'art. 3 del regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1758, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti richiesti per il conferimento dell'incarico.

A tal fine il concorrente dichiarato vincitore sarà invitato dal Ministero a presentare, a pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni, a decorrere dal giorno successivo a quello della comunicazione che gli verrà fatta, i seguenti documenti, redatti su competente carta bollata e debitamente legalizzati:

a) estratto dell'atto di nascita;
b) certificato di cittadinanza italiana;
c) certificato di godimento dei diritti politici;
d) certificato di sana costituzione fisica rilasciato dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza;
e) certificato generale del casellario giudiziale.

I documenti di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*) devono essere di data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al secondo comma dello stesso art. 3.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 6 marzo 1957

Il Ministro: MORO

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 aprile 1957
Registro n. 28 *Grazia e giustizia, foglio n.* 94. — FLAMMIA

(2922)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Concorso per esami a quattordici posti di vice ispettore in prova nella carriera di concetto (ruolo tecnico) dell'Amministrazione metrica e del saggio dei metalli preziosi.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il testo unico delle leggi metriche, approvato con regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088 (serie III), e successive modificazioni;
Visto il regolamento sul servizio metrico, approvato con regio decreto 31 gennaio 1909, n. 242, e successive modificazioni;
Visti i regi decreti 11 novembre 1923, n. 2395, 30 dicembre 1923, n. 2960, ed i successivi provvedimenti di modifica;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368;
Vista la legge 17 luglio 1954, n. 600, concernente il riordinamento del servizio metrico e la modifica dei diritti metrici;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 1955;
Visti i decreti del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, numeri 16, 17 e 19;
Considerato che nel ruolo del personale della carriera di concetto dell'Amministrazione metrica e del saggio dei metalli preziosi, sono vacanti, alla data del presente decreto, n. 25 posti;
Attesa la necessità di indire un concorso per esami per la nomina di quattordici vice ispettori in prova della carriera di concetto della citata Amministrazione.

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a quattordici posti di vice ispettore in prova nella carriera di concetto (ruolo tecnico) dell'Amministrazione metrica e del saggio dei metalli preziosi.

Dal concorso sono escluse le donne.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto uno dei seguenti titoli di studio:

1) licenza di istituto industriale o di un ex istituto industriale di 3° grado;
2) diploma di maturità classica o scientifica;
3) diploma di geometra;
4) diploma di istituto nautico;
5) diploma di licenza di scuola mineraria.

Non sono ammessi titoli di studio equipollenti.

Art. 3.

Per l'ammissione al concorso è richiesto, inoltre, il possesso dei seguenti requisiti:

A) aver compiuto il 18° anno di età e non oltrepassato il 32°.

Il limite massimo di età è elevato ad anni 37:

a) per coloro che parteciparono, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) per coloro che parteciparono nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43, e della guerra di liberazione;

c) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico, posteriormente all'8 settembre 1943;

d) per i profughi ai termini degli articoli 1 e 31 della legge 4 marzo 1952, n. 137;

e) per i cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico, siano stati costretti ad allontanarsene e non possano farvi ritorno;

f) per coloro che appartengono ad altre categorie assimilate ai combattenti a norma delle disposizioni in vigore.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che siano incorsi in una delle cause di esclusione stabilite dalle vigenti disposizioni.

Il limite massimo di età è elevato ad anni 39:

g) per i combattenti ed assimilati decorati al valor militare o promossi per meriti di guerra;

h) per i capi di famiglia numerosa di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233, modificata dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267.

Il limite massimo di età è elevato ad anni 40:

i) per coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali e di polizia, ovvero siano stati deportati ed internati per motivi di persecuzione razziale, a norma dell'art. 5 del decreto legislativo 12 dicembre 1947, n. 1488;

l) per il personale che, alla data del 18 giugno 1953, trovavasi alle dipendenze dell'Istituto nazionale per le relazioni culturali con l'estero (I.R.C.E.), di cui alla legge 16 aprile 1953, n. 409.

Il limite massimo di età è elevato ad anni 45:

m) per coloro che siano mutilati od invalidi di guerra o appartengono ad altre categorie assimilate ai mutilati ed invalidi di guerra, a norma delle disposizioni in vigore;

n) per coloro che siano mutilati o invalidi per causa di servizio, a norma della legge 15 luglio 1950, n. 539.

Sono esclusi da tale beneficio gli invalidi assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione, ad eccezione di quelli che rientrano nelle voci da 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella *A* allegata al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876 e nelle voci 4, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 della tabella *B* allegata al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, richiamato dalla legge 3 giugno 1950, n. 375.

Gli invalidi per servizio sono, inoltre, esclusi dal beneficio suddetto qualora siano affetti dalle lesioni contemplate nelle voci da 4 a 10 della tabella *B* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648.

Il limite massimo di età è infine elevato:

o) di due anni per coloro che siano coniugati;

p) di un altro anno per ogni figlio vivente.

L'elevazione di cui alla lettera *o*) si cumula con quella di cui alla lettera *p*) ed entrambe con quelle di cui alle lettere da *a*) ad *h*), purchè non si superino complessivamente i quaranta anni.

Le elevazioni di cui alle lettere da *i*) ad *n*) assorbono ogni altra elevazione del limite massimo di età eventualmente spettante.

Per gli assistenti ordinari delle Università o degli Istituti di istruzione universitaria, cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare il limite di età è aumentato, a' termini dell'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modificazioni, con l'art. 1 della legge 24 giugno 1950, n. 465, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente. Nei confronti degli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare il limite di età è elevato di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'Università od Istituto d'istruzione universitaria, purchè complessivamente non superino i quaranta anni.

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato agli effetti del limite di età, il periodo compreso tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, indicato nell'art. 5 del regio decreto 20 gennaio 1944, n. 25.

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati delle carriere civili dello Stato.

Si prescinde dal limite massimo di età per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica cessati dal servizio a domanda ed anche di autorità in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, e che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

B) essere cittadino italiano. Ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti al territorio della Repubblica;

C) aver sempre tenuto buona condotta morale e civile;

D) avere il godimento dei diritti politici;

E) essere di sana e robusta costituzione fisica, esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio;

F) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 200, dovranno pervenire al Ministero dell'industria e del commercio Direzione generale del commercio interno Servizio metrico, via Molise, 2 Roma, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dal Ministero.

Non saranno ammessi al concorso quei candidati le cui domande risultino pervenute al Ministero dopo il suddetto termine, anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o ad altro ufficio.

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:

1) le precise generalità e il domicilio;

2) la data e il luogo di nascita. Gli aspiranti che abbiano superato il 32° anno di età, dovranno altresì dichiarare in base a quali titoli previsti dalla lettera *A*) dell'articolo precedente possono essere ammessi al concorso;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) le eventuali condanne penali riportate (anche se siano stati concessi amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti;

6) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

7) se siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione, ovvero siano stati dichiarati decaduti dall'impiego stesso ai sensi dell'art. 119, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 17;

8) il titolo di studio.

La domanda dovrà, inoltre, contenere la dichiarazione di accettare, in caso di nomina, qualsiasi destinazione ed il preciso indirizzo al quale si chiede che siano trasmesse le comunicazioni.

La firma che gli aspiranti sono tenuti ad apporre in calce alla domanda dovrà essere autenticata dal notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono. La firma del notaio dovrà essere legalizzata dal presidente del Tribunale dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio.

Non è richiesta la legalizzazione della firma del segretario comunale.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente, in luogo della prescritta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

I dipendenti statali dovranno, inoltre, indicare il numero e la data del libretto ferroviario rilasciato dall'Amministrazione.

Art. 5.

Ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore degli ex combattenti ed assimilati, degli invalidi di guerra ed assimilati, dei congiunti dei caduti in guerra ed assimilati, dei decorati al valore militare, dei promossi per merito di guerra, dei feriti di guerra, dei profughi e dei perseguitati politici e razziali, gli interessati che abbiano superato la prova orale, entro il termine perentorio di giorni venti dal ricevimento dell'apposita comunicazione, dovranno produrre i seguenti documenti prescritti per comprovare gli eventuali titoli di precedenza o di preferenza:

a) gli ex combattenti della guerra 1915-18 dovranno presentare la dichiarazione integrativa di cui alla circolare n 588 del 1922 del Giornale militare ufficiale, su carta da bollo da L. 100.

Coloro, invece, che furono imbarcati su navi mercantili, in sostituzione del servizio militare durante la guerra 1915-18, proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi su carta da bollo da L. 100, dalle autorità marittime competenti;

b) gli ex legionari fiumani dovranno produrre il foglio di congedo dell'ex governo provvisorio di Fiume e la dichiarazione di avere appartenuto alla ex milizia fiumana. Tali documenti dovranno essere rilasciati dall'Ufficio stralcio dell'ex milizia fiumana su carta da bollo da L. 100;

c) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 presenteranno, in carta da bollo da L. 100, la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427, del Giornale militare ufficiale del 1937;

d) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione o della lotta di liberazione, i prigionieri delle Nazioni Unite e gli appartenenti alle categorie assimilate, di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137 ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, e al decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre la dichiarazione integrativa in bollo da L. 100, di cui alla circolare n. 5000 ord. III del 1° agosto 1948, dello Stato Maggiore dell'Esercito, o quella di cui alla circolare n. 202860/od. dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/Om. del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina,

e) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra, i promossi al grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

f) i reduci dalla deportazione presenteranno apposita attestazione, in carta da bollo da L. 100, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

g) coloro che abbiano riportato sanzioni penali per comportamento contrario al regime fascista, dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico e coloro che hanno riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, e siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre, in carta da bollo da lire 100; attestazione del prefetto della Provincia, in cui hanno la residenza;

h) i mutilati e gli invalidi di guerra e coloro che le disposizioni in vigore assimilano ai mutilati od invalidi di guerra, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione o il certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, ovvero la dichiarazione di invalidità, in carta semplice, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e vidimata dalla sede centrale dell'Opera medesima, dichiarazione nella quale siano indicati anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali indicati nell'art. 5 della legge 3 giugno 1950, n. 375;

i) i mutilati e gli invalidi per causa di servizio dovranno produrre il decreto di concessione della pensione, da cui risulti la categoria di pensione della quale l'invalido è provvisto e la categoria e la voce dell'invalidità da cui è colpito, oppure il certificato mod. 69-*ter* della competente Amministrazione, relativo al riconoscimento della qualifica di invalido per servizio;

l) gli appartenenti alle categorie benemerite della lotta di liberazione (mutilati e invalidi per la lotta di liberazione e partigiani combattenti) dovranno esibire apposita dichiarazione rilasciata dalla Commissione prevista dal decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, attestante il possesso di tali qualifiche;

m) gli orfani dei caduti di guerra, dovranno presentare un certificato in carta da bollo da L. 100, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto, comprovante tale loro qualità;

n) gli orfani dei caduti per servizio dovranno presentare un certificato, in carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione comprovante tale loro qualità, oppure il certificato modello 69-*ter* rilasciato dalla Amministrazione da cui dipendeva il genitore;

o) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra dovranno produrre il certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del rispettivo padre, oppure un certificato, in carta da bollo da L. 100, del sindaco del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni ed in base alle risultanze anagrafiche dello stato civile, legalizzato dal prefetto, comprovante tale loro qualità; i figli dei mutilati ed invalidi per causa di servizio dovranno invece produrre la dichiarazione mod. 69-*ter* rilasciata dall'Amministrazione alla quale il genitore apparteneva;

p) i profughi dell'Africa italiana che si trovino in una delle condizioni contemplate dall'art. 2 del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, dovranno presentare, in carta da bollo da L. 100, l'attestazione prevista dall'art. 5 del decreto Ministeriale (Africa italiana) 10 giugno 1948;

q) i profughi dai territori di confine, che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo 3 settembre 1947, n. 885, dovranno presentare, in carta da bollo da L. 100, l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948, rilasciata dal prefetto della Provincia ove risiedono, o dal Prefetto di Roma se residenti all'estero;

r) i candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica;

s) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia in carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto;

t) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera *q*) che la famiglia stessa è composta da almeno sette figli viventi, computando tra essi i figli caduti in guerra;

u) gli ufficiali di complemento presenteranno una copia dello stato di servizio militare o, se appartengono alla Marina militare, un estratto matricolare. Ciascun foglio di tali documenti dovrà essere munito di marca da bollo da L. 200, debitamente annullata;

v) i concorrenti già appartenenti al soppresso Istituto per le relazioni culturali con l'estero (I.R.C.E.) dovranno produrre un certificato su carta bollata da L. 100, di data non anteriore a quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo, da cui risulti che al 18 giugno 1953 erano alle dipendenze del predetto ufficio;

w) i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, e 5 settembre 1947, n. 1220, abbiano cessato dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili, dovranno produrre apposita attestazione, su carta bollata da L. 100, dell'autorità militare;

x) gli assistenti ordinari di Università o di Istituti di istruzione universitaria cessati dal servizio per motivi non disciplinari e gli assistenti straordinari, volontari ed incaricati, sia in attività che cessati dal servizio per motivi di carattere non disciplinare, dovranno presentare un certificato del rettore dell'Università o del capo dell'Istituto di istruzione universitaria attestante la qualifica rivestita e, rispettivamente, il periodo di appartenenza nei ruoli per gli assistenti ordinari o il periodo di servizio prestato presso l'Università o Istituto di istruzione universitaria per gli assistenti straordinari. Per tutti coloro che siano cessati dal servizio, il certificato indicherà i motivi della cessazione;

z) i candidati dipendenti statali non di ruolo dovranno produrre un certificato di servizio, in carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino la data d'inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma in servizio, nonchè le note di qualifica riportate nell'ultimo quinquennio.

Ogni altra qualità che, a norma delle disposizioni vigenti, costituisce titolo a particolari benefici, sarà comprovata mediante esibizione di documenti idonei.

Art. 6.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno far pervenire al Ministero dell'industria e del commercio Direzione generale del commercio interno - Servizio

metrico, via Molise, 2 Roma, sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione i seguenti documenti:

A) Diploma originale, o copia notarile autentica, di uno dei titoli di studio prescritti nel precedente art. 2.

La copia notarile del diploma originale dovrà essere redatta su carta da bollo da L. 200 con la firma del notaio debitamente legalizzata dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio.

Qualora gli istituti presso cui è stato conseguito il titolo di studio non avessero ancora rilasciato il diploma originale, sarà consentita la presentazione del certificato provvisorio di diploma su carta legale, dal quale risulti che esso sostituisce a tutti gli effetti il diploma originale, e sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

B) Estratto dell'atto di nascita (non è ammesso il certificato), in carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine.

La firma dell'ufficiale dello stato civile dovrà essere legalizzata dal presidente del tribunale o dal cancelliere delegato o dal pretore competente per territorio.

Qualora, per i candidati nati all'estero, non sia ancora avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un Comune italiano, potrà essere prodotto un certificato dell'autorità consolare.

I concorrenti che abbiano titolo per avvalersi dei benefici di cui al precedente art. 3, lettera *A*), sull'elevazione dei limiti massimi di età, produrranno i relativi documenti. Questi ultimi dovranno essere redatti per ogni singolo beneficio di cui il candidato intenda avvalersi nelle medesime forme indicate per i documenti elencati nell'art. 5 del presente decreto.

C) Certificato di cittadinanza italiana, in carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza e legalizzato dal prefetto.

D) Certificato in carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza e legalizzato dal prefetto, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, a norma delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso. Per i minori degli anni 21 il certificato, la cui produzione in ogni caso è obbligatoria, conterrà quest'ultima dichiarazione.

E) Certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale), in carta da bollo da L. 200, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica e legalizzato dal procuratore della Repubblica.

F) Certificato di buona condotta morale e civile, in carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune ove il candidato risiede da almeno un anno e legalizzato dal prefetto. In caso di residenza per un tempo minore, occorre altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni ove il candidato abbia avuto precedenti residenze entro l'anno con la prescritta legalizzazione.

G) Certificato medico, in carta da bollo da L. 100, rilasciato esclusivamente da un ospedale militare, comprovante che il concorrente possiede le condizioni fisiche prescritte dall'allegato II del presente decreto.

Gli invalidi di guerra e della lotta di liberazione, gli invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, gli invalidi per servizio, produrranno il certificato medico previsto dall'art. 6, n. 3, della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dall'art. 4, ultimo comma, del relativo regolamento di applicazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica in data 18 giugno 1952, n. 1176.

Detto certificato dovrà contenere, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido, per la natura ed il grado della sua invalidità, non è di pregiudizio alla salute ed alla sicurezza dei compagni di lavoro, e che è fisicamente idoneo al servizio metrico, giusta le norme di cui all'allegato II del presente decreto.

Al certificato medico sarà applicata, in ogni caso, la fotografia dell'aspirante, munita della sua firma per esteso, contrassegnata dalla firma del direttore dell'ospedale militare o dal timbro del competente ufficio impresso parte sulla fotografia e parte sul certificato.

L'Amministrazione si riserva di sottoporre i candidati alla visita medico-collegiale militare e di escludere dall'impiego coloro che non risultino idonei al servizio metrico.

H) Copia dello stato di servizio militare o estratto matricolare (per gli ufficiali) e copia del foglio matricolare o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa e personale del C.E.M.), in bollo da L. 200 per ogni foglio, o certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza, in bollo da L. 100, per i candidati che non debbano prestare o non abbiano ancora prestato servizio militare. La firma del sindaco dovrà essere legalizzata dal prefetto.

Il certificato di esito di leva dovrà contenere, inoltre, il visto di conferma da parte del commissario di leva competente. Per gli appartenenti alla leva di mare, il certificato di esito di leva dovrà essere rilasciato dalla competente capitaneria di porto.

I candidati impiegati delle carriere civili dello Stato o collocati nei soppressi ruoli transitori, sostituiti dai ruoli aggiunti con l'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, dovranno produrre soltanto i documenti di cui alle lettere *A*) e *G*) del presente articolo, nonchè la copia dello stato di servizio civile, in carta da bollo da L. 200, con l'indicazione delle qualifiche riportate, rilasciata dal capo dell'ufficio al quale appartengono ed autenticate dai superiori gerarchici.

La copia dello stato di servizio civile, che deve essere aggiornata a data recente, non è richiesta per i dipendenti del Ministero dell'industria e del commercio.

I concorrenti che si trovano alle armi in servizio di leva ed in servizio continuativo e quelli in servizio di polizia, quali appartenenti al Corpo guardie di pubblica sicurezza, possono produrre, in luogo dei documenti di cui alle lettere *C*), *F*) ed *H*) del presente articolo, un certificato in carta da bollo del comando del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta.

Art. 7.

I documenti di cui alle lettere *C*), *D*), *E*), *F*) e *G*) del precedente art. 6 non saranno ritenuti validi se rilasciati prima di tre mesi dalla data della richiesta dei documenti stessi.

Tutti i documenti dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo e debitamente legalizzati. La legalizzazione della firma non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dalle autorità con sede in Roma.

I candidati indigenti possono produrre in carta libera i documenti di cui alle lettere *B*), *C*), *D*), *E*), *F*) e *G*) del precedente art. 6, purchè nei documenti stessi siano riportati gli estremi del certificato del sindaco o dell'autorità di pubblica sicurezza, comprovante la condizione di povertà.

Art. 8.

I documenti che perverranno al Ministero dell'Industria e del commercio Direzione generale del commercio interno Servizio metrico dopo scaduti i termini stabiliti dai precedenti articoli 5 e 6, non saranno presi in considerazione, anche se spediti per posta o con qualsiasi altro mezzo entro i termini medesimi.

Non saranno ammessi riferimenti a documenti in precedenza eventualmente presentati all'Amministrazione metrica o ad altre Amministrazioni od Enti a qualsiasi titolo. Tuttavia i profughi dei territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti, dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare.

In tal caso gli interessati dovranno indicare, per ognuno dei suddetti documenti, l'autorità che lo ha rilasciato e l'ufficio presso cui è depositato.

I profughi dei territori di confine hanno inoltre la facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti nel presente decreto, semprechè questi siano riconosciuti idonei dall'Amministrazione a proprio insindacabile ed esclusivo giudizio.

Art. 9.

Con decreto motivato del Ministro potrà essere disposta l'esclusione dal concorso, a norma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16.

Art. 10.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di cui al precedente art. 4.

Art. 11.

La Commissione esaminatrice, da nominarsi con successivo decreto, sarà composta:

di un funzionario dell'Amministrazione centrale del Ministero dell'industria e del commercio, con qualifica non inferiore a direttore di divisione, presidente;

di tre professori di ruolo di scuole medie superiori;

di due funzionari dell'Amministrazione metrica e del saggio dei metalli preziosi con qualifica non inferiore a ispettore principale, membri.

Eserciterà le funzioni di segretario un funzionario della Amministrazione metrica e del saggio dei metalli preziosi, con qualifica non inferiore a ispettore.

Art. 12.

Gli esami consisteranno in quattro prove scritte ed in una prova orale, secondo il programma allegato al presente decreto (Allegato I):

1) Prova scritta:

a) lettere italiane;

b) matematica;

c) fisica;

d) chimica.

2) Prova orale:

la prova orale, oltre che sulle materie che formano oggetto delle prove scritte di cui alle lettere *b*), *c*) e *d*), verterà anche su elementi di diritto amministrativo, con cenni sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato e sull'ordinamento gerarchico.

Art. 13.

Gli esami avranno luogo in Roma.

Le date delle prove scritte saranno stabilite con successivo decreto; quelle della prova orale saranno fissate direttamente dalla Commissione.

Ai candidati sarà data comunicazione dello svolgimento delle prove scritte e di quella orale nei termini stabiliti dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.

L'assenza dagli esami sarà considerata come rinuncia al concorso.

Art. 14.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno essere muniti, ad esclusione di altri, di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia più recente, applicata su carta da bollo, con la firma autenticata dal sindaco o da un notaio. Il bollo sarà di L. 100 se l'autenticazione è fatta dal sindaco, e di L. 200 se fatta da un notaio. La firma del sindaco dovrà essere legalizzata dal prefetto e quella del notaio dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio;

b) libretto ferroviario, debitamente aggiornato, se il candidato è dipendente di una Amministrazione statale;

c) tessera postale;

d) porto d'armi;

e) patente automobilistica;

f) passaporto.

Art. 15.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le norme del titolo I, capo II del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16 e, in relazione del disposto dell'art. 84 dello stesso decreto, le norme del capo VI del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, in quanto applicabili.

Gli esami scritti dovranno durare sei ore al massimo; i candidati potranno consultare esclusivamente le tavole dei logaritmi, durante gli esami di matematica e fisica. L'esame orale avrà la durata massima di un'ora per ciascun candidato.

Art. 16.

Ai fini della valutazione delle prove scritte ogni commissario disporrà di dieci punti per ciascuna prova; la media dei punti assegnati dai commissari esprimerà il risultato di ciascuna prova.

Saranno ammessi alla prova orale soltanto i concorrenti i quali avranno ottenuto una media di almeno sette decimi nel complesso delle prove scritte, purchè in nessuna di queste abbiano conseguito meno di sei decimi.

Per la prova orale ogni commissario disporrà ugualmente di dieci punti; la media dei punti assegnati dai commissari esprimerà il risultato della prova stessa. Questa non si riterrà superata se non sarà riportata la media di almeno sei decimi.

La valutazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

La graduatoria generale di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella valutazione complessiva e quella dei vincitori con l'osservanza delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, convertito nella legge 27 dicembre 1934, n. 2125, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi, e successive modificazioni ed estensioni.

A parità di requisiti la precedenza sarà data ai più anziani di età.

La graduatoria generale del concorso sarà approvata con decreto Ministeriale, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti richiesti per l'ammissione all'impiego, e sarà successivamente pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero dell'industria e del commercio.

Di tale pubblicazione si darà notizia mediante avviso da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il Ministro, sentita la Commissione esaminatrice, deciderà in via definitiva, sugli eventuali ricorsi, per questioni relative alla precedenza dei concorrenti, presentati entro quindici giorni dalla data della pubblicazione dell'avviso predetto.

Art. 17.

I vincitori del concorso saranno nominati per decreto Ministeriale vice ispettori metrici in prova, ma la loro successiva nomina a vice ispettore metrico sarà subordinata all'esito favorevole di un esame cui essi saranno sottoposti alla fine di un corso di tirocinio teorico-pratico presso l'Ufficio centrale metrico e dei saggi in Roma.

Ai suddetti competerà il rimborso delle sole spese personali di viaggio in prima classe per raggiungere la sede di Roma ove dovranno compiere il tirocinio teorico-pratico, un assegno mensile pari ad un dodicesimo dello stipendio annuo iniziale della qualifica di vice segretario (coeff. 202) delle pubbliche Amministrazioni, ai sensi del decreto del Ministero del tesoro 21 novembre 1945, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 27 dicembre 1945, n. 155, oltre le indennità spettanti in base alle disposizioni vigenti.

I medesimi, se già impiegati di ruolo, conserveranno il trattamento economico previsto dall'ultimo comma dell'art. 1 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, e, se già impiegati, non di ruolo, conserveranno il trattamento economico di cui all'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.

I candidati che per soddisfare agli obblighi militari o per altro giustificato motivo non potessero frequentare il corso di tirocinio teorico-pratico presso l'Ufficio centrale metrico e dei saggi di Roma, potranno frequentarne uno successivo.

Art. 18.

Durante il corso di tirocinio teorico-pratico, della durata non superiore a nove mesi, di cui al precedente art. 17, sarà, ai sensi della legge 17 luglio 1954, n. 600, impartito l'insegnamento delle seguenti materie:

1) matematica e meccanica; 2) metrologia; 3) teoria degli strumenti per pesare; 4) parte tecnica del servizio metrico; 5) saggio dei metalli preziosi; 6) elementi di diritto amministrativo ed ordinamento amministrativo-contabile del servizio metrico; 7) disegno.

Art. 19.

L'incarico dell'insegnamento delle materie indicate nel precedente articolo oltre che ai funzionari dell'Amministrazione

metrica, potrà essere, con decreto del Ministro per l'industria e commercio, affidato anche a funzionari di gruppo *A* dell'Amministrazione centrale o ad estranei.

Art. 20.

Con decreto Ministeriale sarà nominata la Commissione per gli esami di idoneità di cui agli articoli 17, 18, 19, e successivi. Detta Commissione sarà formata da un funzionario dell'Amministrazione centrale, con qualifica non inferiore a direttore di divisione, presidente, e dagli insegnanti delle materie di cui al precedente art. 18.

Eserciterà le funzioni di segretario un funzionario della Amministrazione metrica e del saggio dei metalli preziosi, con qualifica non inferiore a ispettore.

Art. 21.

Alla fine del corso di tirocinio teorico-pratico, gli ispettori metrici aggiunti in prova dovranno superare gli esami sulle materie loro insegnate.

Tali esami consisteranno in una prova scritta sulla «teoria degli strumenti per pesare» in una prova pratica sulla «metrologia», sul «saggio dei metalli preziosi» e sul «disegno» ed in una prova orale su tutte le materie che hanno formato oggetto d'insegnamento in conformità di quanto è disposto con l'art. 18, ad eccezione del disegno.

I tirocinanti che, in base all'esito degli esami, risulteranno idonei all'ammissione in carriera, conseguiranno la nomina a vice ispettore metrico.

Coloro che non avranno conseguito l'idoneità ai detti esami non potranno ottenere l'ammissione in carriera e pertanto verranno licenziati.

Art. 22.

Il punto minimo per il conseguimento dell'idoneità, nelle prove di cui all'articolo precedente, sia in quelle scritte che nelle pratiche e nelle orali, è di sette decimi.

La graduatoria dei candidati sarà formata in base alla media aritmetica dei voti ottenuti da ciascuno di essi nelle singole materie di esame.

Per le materie che comportano la prova scritta o pratica e quella orale, sarà considerata la media aritmetica fra i voti riportati in ciascuna di dette prove.

Art. 23.

La nomina ai posti di vice ispettore metrico sarà effettuata secondo l'ordine della graduatoria di cui all'articolo precedente.

Art. 24.

I vice ispettori metrici in prova e i vice ispettori metrici che non assumano servizio senza giustificato motivo nel termine stabilito, saranno dichiarati decaduti dalla nomina.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° dicembre 1956

p. *Il Ministro*: MICHELI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 maggio 1957
Registro n. 8 Industria e commercio, foglio n. 183. — CARUSO

ALLEGATO I

PROGRAMMA DEGLI ESAMI

A) *Lettere italiane*:

Tema di cultura generale che dia modo al concorrente di dimostrare un sufficiente corredo di cognizioni, ed una corretta forma di esprimersi in lingua italiana.

B) *Matematica*:

Misure complesse ed operazioni relative. Potenza e radici dei numeri e delle espressioni algebriche. Estrazione della radice quadrata. Equazioni di 1° grado ad una incognita. Sistema di primo grado di n equazioni ad n incognite. Equazioni di 2° grado ad una incognita. Equazioni trinomie riducibili al 2° grado. Semplici sistemi di grado superiore al 1°. Progressioni aritmetiche e geometriche. Logaritmi. Applicazione dei logaritmi al calcolo numerico. Equazioni esponenziali. Eguaglianza dei triangoli. Teorema di Talete. Similitudine dei triangoli. Teoremi relativi. Circonferenza e cerchio. Proprietà relative. Area delle figure piane. Rette e piani dello spazio. Angolo diedro. Sezione di un diedro. Angoloidi.

Solidi geometrici: Prisma. Piramide. Tronco di piramide. Cilindro. Cono. Tronco di cono. Sfera. Parti di superficie sferica. Parti di sfera. Area della superficie e volume dei solidi predetti. Funzioni goniometriche e loro variazioni. Relazioni fra funzioni goniometriche di uno stesso arco. Formule per l'addizione, la sottrazione, la duplicazione e la bisezione degli archi. Formule per la trasformazione in prodotti di somme e differenze di funzioni goniometriche. Teorema dei seni. Teorema delle proiezioni. Teorema di Carnot. Teorema di Neper. Formule di Brigge. Risoluzione dei triangoli rettangoli. Risoluzione dei triangoli qualunque. Formule per calcolare l'area di un triangolo qualunque. Facili equazioni trigonometriche. Problemi relativi. Funzioni e loro derivate. Massimi e minimi.

C) *Fisica*:

1) Proprietà generali della materia. Fenomeni fisici. Rappresentazioni grafiche.

2) Meccanica:

Cinematica: moto e quiete. Traiettorie. Moto uniforme e moto vario. Moto uniformemente vario. Moto periodico (circolare oscillatorio). Composizione dei movimenti. Statica. Concetto di forza, equilibrio, unità statica di forza. Composizione delle forze. Scomposizione di una forza in due complanari. Momento di una forza rispetto ad un punto. Composizione delle forze parallele. Coppie. Composizione di più forze applicate comunque ai punti di un corpo rigido. Composizione di più forze parallele. Centro di gravità. Equilibrio dei corpi pesanti sospesi per un punto. Varie specie di equilibrio. Equilibrio dei corpi appoggiati su un piano. Equilibrio d. un corpo girevole intorno ad un asse: Equilibrio statico di meccanismi semplici, leve, puleggia, asse nella ruota, piano inclinato, cuneo, vite. Bilancia condizioni di stabilità, esattezza e sensibilità. Stadera. Dinamica. Principio d'inerzia. Resistenze passive. Proporzionalità tra forza ed accelerazione. Massa. Unità dinamica della forza. impulso e quantità di moto; azione e reazione. Forza centrifuga e centripeta. Principio della indipendenza delle azioni simultanee. Caduta dei gravi liberi Moto dei gravi sul piano inclinato. Il pendolo e le sue leggi. Pendolo geodetico. Misura di g. Lavoro. Forza viva. Principio della conservazione dell'energia. Potenza. Unità di lavoro. Elasticità dei solidi.

3) Meccanica dei fluidi

Idrostatica. Concetto di pressione e principio di Pascal. La pressione dei liquidi pesanti. Unità di pressione. Principio di Archimede. Vasi comunicanti. Capillarità. Aerostatica. Principi generali dell'aerostatica.

Pressione atmosferica. Variazioni della pressione atmosferica. Barometri e manometri. La legge di Boyle. La legge di Dalton. Moto dei liquidi e dei gas. Movimento dei liquidi. Pompe. Resistenze dell'aria. Cenno sulla navigazione aerea.

4) Calore:

Nozione di temperatura. Termometri e scale termometriche. Termometri a massimo e minimo. Quantità di calore e caloria. Calore specifico e capacità termica. Cenno sui calorimetri. Legge di Dulong e Petit.

Propagazione del calore: conduzione, convenzione, irraggiamento, vasi di Dewar.

Dilatazione termica dei solidi, dilatazione cubica dei solidi, dilatazione termica dei liquidi, dilatazione termica del gas. Equazione caratteristica dei gas. Variazione di temperatura a volume costante. Gas reali e gas perfetti. Termometri a gas. Temperatura assoluta.

Cambiamento dello stato fisico, fusione e solidificazione, soprafusione, evaporazione e proprietà dei vapori, evaporazione in seno all'aria, ebollizione calore di vaporizzazione, umidità atmosferica. Igrometri, vapori soprassaturi. Condensazione dei vapori. Temperatura critica. Cenno sulla liquefazione dei gas. Soluzioni: generalità e punti di ebollizione e di congelamento di esse.

5) Ottica:

Generalità della luce. Propagazione rettilinea della luce. Cenni di fotometria e fotometri. Leggi della riflessione della luce. Specchi piani. Specchi sferici. Specchi concavi. Immagini prodotte dagli specchi concavi.

Relazione tra la distanza dell'oggetto e quella dell'immagine. Costruzione delle immagini. Specchi convessi (cenno). Rifrazione della luce e sue leggi. Riflessione totale. Il prisma e i colori. Lenti convergenti ed immagini da esse prodotte. Lenti acromatiche. Lenti divergenti.

Il cannocchiale e il microscopio.

Velocità della luce. Qualche cenno sulla teoria della luce.

6) Elettricità:

Fenomeni principali di elettrostatica e grandezze che vi intervengono. Condensatori.

L'effetto. Volta e la pila elettrica. Corrente elettrica: costante nei condensatori di prima specie. L'elettrolisi: leggi ed applicazioni dell'elettrolisi. Accumulatori elettrici. Pile termo-elettriche.

Magnetismo. Magneti naturali e artificiali. La legge di Coulomb per il magnete. Campo magnetico. Campo magnetico terrestre. Elettromagnetismo. Campo magnetico prodotto da una corrente. Legge di Biot e Sawart. Unità di misure elettromagnetiche. Sistema pratico di unità di misure elettriche. Solenoidi. Elettrocalamita. Sonerie elettriche. Telegrafo. Galvanometri. Amperometri. Legge di Ohm. Conduttori in serie e parallelo. Reostati. Legge di Joule. Applicazione degli effetti termici della corrente. Energia elettrica. Induzione elettromagnetica e relativa legge. Estracorrenti. Rocchetto di Ruhmkorff. Telefono. Anello di Pacinotti. Cenno sugli alternatori, motori, e sul campo rotante. Trasporto dell'energia. Trasformatori statici.

Cenno sulle onde elettromagnetiche.

Problemi relativi a tutte le teorie precedenti.

D) *Chimica*:

1) Materia, sostanze elementi, composti e miscugli:

Materia. Sostanze e corpi. Sostanze omogenee ed eterogenee. Elementi. Composti e miscugli. Sostanze inorganiche ed organiche.

2) Fenomeni fisici e stati fisici delle sostanze:

Fenomeno fisico. Fenomeno chimico. Stati fisici delle sostanze. Passaggi di stato. Soluzioni.

3) Struttura della materia:

Teoria atomica e molecolare. Teoria elettronica.

4) Pesi atomici e molecolari e cenni sulla loro determinazione:

Peso atomico. Grammo-atomo. Peso molecolare. Grammo-molecola o mole. Volume molare. Determinazione del peso molecolare. Determinazione del peso atomico.

5) Leggi della chimica:

Legge di Lavoisier o della conservazione dei pesi o della massa. Legge di Proust o delle proporzioni definite.

6) Simboli, formule e valenze:

Elementi chimici, loro numeri atomici e pesi atomici. Tabella delle valenze degli elementi di uso più corrente. Formule greggie e formule di struttura. Determinazione pratica delle formule. Isomeria. Allotropia. Polimeria. La valenza e l'affinità chimica spiegata con la teoria elettrica.

7) Nomenclatura chimica:

Sostanze semplici o elementi: Metalli. Metalloidi. Sostanze composte. Ossidi. Idrati o idrossidi. Anidridi. Acidi. Sali. Idruri. L'acqua nelle sostanze.

8) Reazioni chimiche ed equazioni chimiche. Cenni di Stechiometria.

9) Teoria della dissociazione elettrolitica. Concetto di acidi basi e sali. Spiegazione delle reazioni chimiche. Elettrolisi: Dissociazione elettrolitica. Quali sostanze si dissociano. Carattere degli ioni. Grado di dissociazione. Spiegazioni dell'intimo meccanismo delle reazioni chimiche. Spiegazione del comportamento dei sali. Conduttibilità elettrica delle soluzioni. Elettrolisi.

10) Metalloidi, loro composti e minerali.

11) Idrogeno e gruppo dell'ossigeno:

Idrogeno. Ossigeno. Ozono. L'acqua. Diidrolo. Triidrolo. Acqua pesante. Perossido d'idrogeno, acqua ossigenata. Solfo. Composti del solfo, acido solfidrico, anidride solforosa, acido solforoso, anidride solforosa, acido solforico.

12) Gruppo degli alogeni:

Fluoro. Acido fluoridrico. Cloro acido cloridrico. Composti ossigenati del cloro. Bromo. Iodio.

13) Gruppo dell'azoto, aria, gas mobili:

Azoto. Composti dell'azoto: ammoniaca. Composti ossigenati dell'azoto acido nitrico, acqua regia, ossido nitroso, ossido nitrico, anidride nitrosa, acido nitroso, anidride nitrica, ipoazotide, aria atmosferica. Gas nobili dell'aria: elio, neo, cripto, xeno, argo. Fosforo. Composti del fosforo: idrogeno fosforato, anidridi ed acidi del fosforo, fosfati, fosforite, concimi fosfatici. Superfosfati, arsenico, antimonio.

14) Gruppo del carbonio.

Carbonio. Diamante. Grafite. Carboni naturali o carboni fossili: antracite, litantrace, lignite, torba. Carboni artificiali carbone di legna, coke, carbone di storta, nero fumo, carbone animale. Anidride carbonica, acido carbonico, ossido di carbonio, silicio. Minerali del silicio. Biossido di silicio: quarzo, opale. Silicati: ortoclasio od ortose, leucite, granati, olivina e peridotto, calamina, topaziontormalina, miche, serpentino, talco, caolino, argilla.

15) Gruppo del boro:

Boro. Acido borico. Borace.

16) Metalli: loro composti e minerali:

Sodio. Minerali del sodio: salgemma, nitro del Cile. Composti artificiali del sodio: soda, soda caustica, bicarbonato di sodio, perossido di sodio, bromuro di sodio, ioduro di sodio.

Potassio. Minerali del potassio: clorato potassico, potassa, potassa caustica, ioduro potassico e bromuro potassico. Salnitro. Sali d'ammonio: cloruro d'ammonio, solfato d'ammonio, carbonato d'ammonio, nitrato d'ammonio.

Rame. Minerali di rame: calcopirite, malachite, azzurrite, calcosina, cuprite. Composti artificiali del rame: vetriolo azzurro. Oro. Argento.

Berillio. Calcio. Minerali del calcio: calcite, aragonite, gesso, anidride, fluorite, apatite. Composti artificiali del calcio: calce viva, calce spenta, malte e cementi. Magnesio. Minerali del magnesio: magnesite, dolomite, serpentino e talco, carnallite. Composti artificiali del magnesio: ossido di magnesio, solfato di magnesio, cloruro di magnesio. Bario: baritina. Stronzio: celestina.

Zinco. Minerali dello zinco: blenda, calamina. Composti artificiali dello zinco: ossido di zinco, solfato di zinco, cloruro di zinco.

Mercurio. Minerali del mercurio: cinabro. Composti artificiali del mercurio cloruro mercurioso, cloruro mercurico. Radio: uranite, carnotite, autunite.

Alluminio. Minerali dell'alluminio: criolite, bauxite, corindone, topazio, tormalina, leucite, ortoclasio, mica e caolino. Composti artificiali dell'alluminio: allume.

Stagno. Minerali dello stagno: cassiterite. Piombo. Minerali del piombo: galena, cerussite, anglesite. Composti artificiali del piombo: carbonato di piombo, tetrossido di piombo, ossido di piombo, biossido di piombo, cromato di piombo, acetato di piombo.

Cromo. Cromite. Tungsteno o Wolframio.

Manganese. Pirolusite.

Ferro. Minerali di ferro: ferro nativo, ematite, magnesite, limonite, siderite, pirite. Prodotti siderurgici: ghisa, ferro dolce, acciaio.

Nichelio. Cobalto. Platino. Leghe: definizione e proprietà. Leghe di alluminio, argento, ferro, nichelio, oro, rame e zinco.

17) Generalità sui composti organici:

Caratteristiche dei composti organici. Formule greggie e formule di struttura. Isomeria. Polimetria.

18) Gruppo degli idrocarburi. Generalità:

I) Idrocarburi aciclici: 1° saturi; 2° non saturi.

II) Idrocarburi ciclici. Principali idrocarburi: metano, etano, benzina sintetica, petrolio, gas illuminante, carburanti liquidi, serie delle paraffine. Distillazione frazionata.

E) *Elementi di diritto amministrativo*:

Ministeri e loro organizzazione. Ministri e Sottosegretari di Stato. Consiglio dei Ministri. Consiglio di Stato. Corte dei conti. Avvocatura dello Stato. Prefettura e sua organizzazione. Il prefetto e le sue attribuzioni. Disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato e sull'ordinamento gerarchico.

Roma, addì 1° dicembre 1956

p. *Il Ministro*: MICHELI

ALLEGATO II

Norme per il rilascio, da parte degli Ospedali militari, del certificato medico di cui all'art. 6 del decreto

Si tenga presente che il servizio metrico, per la sua natura, non consente occupazioni sedentarie, ma richiede invece continuo moto per l'esecuzione delle operazioni, sia negli uffici permanenti come in tutte le altre numerose località ove i funzionari debbono per vari mesi dell'anno, recarsi per compierle, accedendovi anche con i più disagiati mezzi di trasporto.

La stessa natura delle operazioni non poco delicate come quelle metrologiche e quelle chimiche per la esecuzione dei saggi, richiede d'altra parte qualità fisiche normali. Avuto a ciò riguardo, si tengono come base i seguenti requisiti fisici necessari negli aspiranti ed il vigente elenco delle infermità, esimenti dal servizio militare con le varianti di cui appresso:

1) perimetro toracico non minore di m. 0,80 purchè lo sviluppo organico sia armonico nelle sue parti e l'originaria robustezza dell'individuo risulti evidente;

2) acutezza visiva nella misura minima di V. 1 per un occhio e V. 1/2 per l'altro o di V. 2/3 per entrambi gli occhi, anche quando tali limiti siano raggiungibili con la eventuale correzione della refrazione, mediante adatte lenti speciali, tollerando sia la miopia che l'ipermetropia in una misura massima di cinque diottrie e purchè, se si tratta di affezione patologica, questa non sia tuttora in atto o suscettibile di ulteriore evoluzione;

3) acutezza uditiva minima di 1/2 per entrambi gli orecchi, purchè non esistano in atto lesioni organiche, specie purulenti, suscettibili di ulteriore evoluzione e di conseguente progressiva diminuzione della funzione uditiva.

Sono causa di esclusione:

a) l'ernia di qualsiasi specie e grado, il varicocelo voluminoso e con atrofia del testicolo;

b) il diabete zuccherino e l'albuminuria;

c) la congiuntivite granulosa in qualunque stadio, la congiuntivite e blefarite cronica;

d) l'astigmatismo che, senza correzione con lenti, non consenta l'acutezza visiva stabilita al n. 2;

e) la discromatopsia;

f) tutte le affezioni tubercolari, anche se incipienti o solamente sospette, siano mediche che chirurgiche;

g) tutte le malattie nervose di qualsiasi grado, siano organiche che funzionali.

Roma, addì 1° dicembre 1956

p. *Il Ministro*: MICHELI

ALLEGATO III

Schema esemplificativo della domanda da inviarsi su carta da bollo da L. 200 al:

Ministero dell'industria e del commercio
Direzione generale del commercio interno
Servizio metrico - Via Molise, 2 — ROMA

Il sottoscritto di e di nato a (provincia .) il e residente in (prov. .) via n. . . . . chiede di essere ammesso al concorso per esami a quattordici posti di vice ispettore in prova nella carriera di concetto (ruolo tecnico) dell'Amministrazione metrica e del saggio dei metalli preziosi.

Fa presente (1) di aver diritto all'aumento dei limiti di età ai sensi dell'art. 3 del bando, perchè (2)

All'uopo dichiara, sotto la sua personale responsabilità, di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali nel comune di (3), di non aver riportato condanne penali (4), di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso un'Amministrazione pubblica ovvero di non essere stato dichiarato decaduto dall'impiego stesso ai sensi dell'art. 119, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 17, di essere in possesso del seguente titolo di studio conseguito presso l'istituto o scuola di in data e, per quanto riguarda gli obblighi militari (5)

Il sottoscritto dichiara, infine, di essere disposto a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi destinazione.

. . . . lì 195

Firma

Indirizzo presso cui desidera vengano inviate eventuali comunicazioni

Visto: per l'autenticità della firma del sig.
(6)

---

(1) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato il limite massimo di età previsto dal bando, abbiano titoli che danno diritto all'elevazione del suddetto limite.

(2) Coniugato senza oppure con prole e con quanti figli viventi; combattente od assimilato; militarizzato od assimilato; partigiano combattente; deportato dal nemico; profugo delle ex colonie italiane; dai territori su cui è cessata la sovranità dello Stato italiano; da territori esteri; da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra;
decorato al valor militare o promosso per merito di guerra;
capo di famiglia numerosa;
mutilato od invalido militare o civile di guerra;
mutilato od invalido di altre categorie assimilate ai mutilati ed invalidi di guerra; mutilato od invalido per servizio militare o civile;
perseguitato, deportato od internato per motivi politici o razziali;
dipendente dell'I.R.C.E.;
colpito da leggi razziali;
assistente ordinario o straordinario di Università o di Istituti superiori;
dipendente civile di ruolo, od inquadrato nei ruoli aggiunti delle Amministrazioni statali;
sottufficiale delle Forze armate cessato dal servizio a domanda o di autorità, e non reimpiegato come civile.

(3) In caso di non iscrizione o di cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(4) In caso contrario, indicare le condanne riportate (anche se siano stati concessi amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale), la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che l'ha emesso, nonchè i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(5) Di aver già prestato servizio militare; ovvero di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio del Consiglio di leva, ovvero perchè, pur dichiarato « abile arruolato », gode di congedo o di rinvio in qualità di ; ovvero perchè riformato o rivedibile.

(6) La firma dell'aspirante, apposta in calce alla domanda, dovrà essere autenticata dal notaio o dal segretario comunale del luogo in cui l'aspirante stesso risiede; per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale presta servizio.

La firma del notaio dovrà essere legalizzata dal presidente del tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio.

Non è richiesta la legalizzazione della firma del segretario comunale.

(2910)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Concorso per esami a sei posti di ispettore di seconda classe nel ruolo della carriera direttiva dell'Ispettorato del lavoro, riservato ai laureati in scienze agrarie.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 25 marzo 1917, n. 481, che istituisce l'Opera nazionale per la protezione degli invalidi di guerra, e successive modificazioni;

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, concernente l'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra nelle pubbliche Amministrazioni e nelle imprese private;

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive variazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto 30 ottobre 1924, n. 1842, sul riconoscimento della qualifica di combattente a favore dei legionari fiumani;

Visto il regio decreto 4 settembre 1925, n. 1604, contenente disposizioni per l'istruzione superiore;

Visto il regio decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, contenente benefici a favore degli ex combattenti;

Visto il regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, contenente norme complementari sull'ordinamento gerarchico degli impiegati statali;

Vista la legge 26 luglio 1929, n. 1397, contenente benefici a favore degli orfani di guerra, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, sulla graduatoria dei titoli di preferenza nei pubblici impieghi, e successive modificazioni ed estensioni;
Visto il regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, che estende agli invalidi, orfani e congiunti dei caduti in Africa orientale le disposizioni a favore degli invalidi di guerra, orfani e congiunti dei caduti in guerra;
Visto il regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, che estende ai combattenti in Africa orientale le provvidenze emanate a favore degli ex combattenti della guerra 1915-18;
Visto il regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, relativo ai provvedimenti per l'incremento demografico, convertito, con modifiche, nella legge 3 gennaio 1939, n. 1;
Vista la legge 20 marzo 1940, n. 233, concernente l'aumento del limite massimo di età per i capi di famiglia numerosa;
Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, che estende agli invalidi, orfani e congiunti di caduti per la guerra 1940-43, tutte le disposizioni recanti benefici per l'assunzione nei pubblici impieghi;
Visto il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, recante benefici a favore dei combattenti della guerra 1940-43;
Visto il regio decreto-legge 18 agosto 1942, n. 1175, recante l'estensione, in quanto applicabile, ai figli dei militari e cittadini invalidi di guerra aventi pensione ed assegni rinnovabili di prima categoria, delle disposizioni di legge a favore degli orfani di guerra;
Vista la legge 3 dicembre 1942, n. 1700, recante norme per la legalizzazione delle firme sui documenti;
Visto il regio decreto 20 gennaio 1944, n. 25, convertito nella legge 5 maggio 1949, n. 178, contenente, fra l'altro, norme a favore dei colpiti delle leggi razziali relativamente ai limiti di età stabiliti per la partecipazione ai pubblici concorsi;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, che sopprime l'unione fascista delle famiglie numerose e fissa i criteri per stabilire la qualifica di capo di famiglia numerosa;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, recante l'estensione delle vigenti disposizioni concernenti i reduci ed i congiunti dei caduti in guerra ai reduci ed ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione;
Visti il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, ed il decreto legislativo del 30 giugno 1947, n. 625, concernenti il riconoscimento della qualifica di partigiano;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27, contenente norme integrative sulla riassunzione e assunzione obbligatoria dei reduci;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, recante benefici a favore degli addetti ai lavori di bonifica nei campi minati;
Visto il decreto legislativo 24 maggio 1946, n. 615, sul trattamento del personale della Marina militare impiegato nelle operazioni di dragaggio, disattivazione e distruzione delle mine marine e di altri ordigni esplosivi in mare;
Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 settembre 1946, n. 93, che equipara a tutti gli effetti i partigiani combattenti ai militari volontari che hanno operato con le unità regolari delle Forze armate nella guerra di liberazione;
Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 febbraio 1947, n. 60, che reca agevolazioni per le documentazioni da fornirsi ai pubblici uffici da parte di coloro che abbiano dovuto abbandonare la residenza nei territori di confine e non abbiano potuto farvi ritorno;
Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500, relativo al collocamento a riposo o dispensa dal servizio a domanda o di autorità dei sergenti maggiori, dei marescialli dei tre gradi e degli aiutanti di battaglia dell'Esercito e dei sottufficiali con grado corrispondente della Marina militare in carriera continuativa;
Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 21 luglio 1947, n. 800, che modifica l'ordine di preferenza nei concorsi ad impieghi statali in favore dei mutilati ed invalidi civili e dei congiunti dei caduti civili per fatti di guerra;
Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, che estende ai profughi dei territori di confine i benefici previsti a favore dei reduci;
Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 5 settembre 1947, n. 1220, relativo al collocamento a riposo o dispensa dal servizio, a domanda o di autorità, dei sottufficiali dell'Aeronautica;
Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1° novembre 1947, n. 1815, che estende i benefici di cui all'art. 10 del decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, al personale che ha proceduto alla bonifica dei campi minati prima dell'entrata in vigore del decreto stesso;
Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, ratificato con la legge 5 aprile 1952, n. 40, che prevede, tra l'altro, l'aumento dei limiti di età per i perseguitati politici e razziali;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1948, n. 1116, contenente norme per l'applicazione, agli addetti ai lavori di bonifica dei campi minati, dei benefici previsti dalle vigenti disposizioni a favore dei combattenti e dei reduci di guerra;
Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, che estende ai profughi dell'Africa italiana i benefici previsti per i reduci;
Visto il decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135, sull'applicabilità ai mutilati ed invalidi civili ed ai congiunti dei caduti civili per fatti di guerra dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;
Visto il decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, contenente norme per la concessione dei benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale;
Visto il decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, sulla equiparazione ai combattenti di coloro che hanno partecipato alla guerra di liberazione nelle formazioni non regolari;
Visto il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modifiche, dalla legge 24 giugno 1950, n. 465, relative all'aumento dei limiti massimi di età, previsti per l'ammissione a pubblici concorsi nelle Amministrazioni dello Stato nei riguardi degli assistenti di Università o di Istituti di istruzione universitaria;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° giugno 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 giugno 1948, n. 142, contenente norme per il riconoscimento della qualifica di profugo;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro ad interim per l'Africa italiana, in data 10 giugno 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 19 giugno 1948, n. 141, contenente le norme di attuazione del decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, riguardante l'estensione ai profughi d'Africa dei benefici previsti per i reduci;
Vista la legge 19 agosto 1948, n. 1180, concernente l'estensione ai mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei morti in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, delle disposizioni vigenti in materia di pensioni di guerra e di quelle relative ai benefici ed alle provvidenze spettanti ai mutilati ed agli invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1949, n. 212, concernente le norme per la estensione dei benefici previsti per i combattenti e per i reduci di guerra a coloro che sono stati addetti prima del 24 maggio 1946 ad operazioni di bonifica da mine e a coloro che sono stati addetti, prima e dopo la detta data, ad operazioni di rastrellamento e brillamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine;
Vista la legge 3 giugno 1950, n. 375, concernente l'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi di guerra e il relativo regolamento approvato col decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176;
Vista la legge 15 luglio 1950, n. 539, sui criteri preferenziali a favore dei mutilati ed invalidi per servizio e congiunti dei caduti per servizio;
Vista la legge 28 dicembre 1950, n. 1080, che proroga le agevolazioni in materia di documentazione prevista dal decreto legislativo 24 febbraio 1947, n. 60, in favore dei profughi dei territori di confine;
Vista la legge 24 luglio 1951, n. 660, che estende ai mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei morti in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, le disposizioni vigenti in materia di pensioni di guerra e quelle relative ai benefici ed alle provvidenze spettanti ai mutilati ed agli invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;
Vista la legge 1° ottobre 1951, n. 1140, concernente l'estensione ai congiunti dei cittadini dichiarati irreperibili per eventi di guerra o connessi allo stato di guerra delle provvidenze previste dalle norme vigenti a favore dei congiunti dei caduti in guerra;
Vista la legge 23 febbraio 1952, n. 93, che ratifica, con modificazioni, il decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, recante norme per la concessione dei benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale;
Vista la legge 4 marzo 1952, n. 137, contenente norme per l'assistenza a favore dei profughi;

Vista la legge 23 marzo 1952, n. 207, concernente la estensione ai mutilati e invalidi ed ai congiunti dei caduti in seguito ad azioni singole o collettive aventi fini politici, nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, delle disposizioni recanti benefici a favore dei mutilati ed invalidi di guerra, nonchè dei congiunti dei caduti in guerra;

Visti i decreti del Presidente della Repubblica 2 agosto 1952, che fissano nei riguardi del territorio della Somalia e di quello della Libia il termine di applicabilità della legge 24 luglio 1951, n. 660, concernente la estensione ai mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei morti in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, delle disposizioni della legge 19 agosto 1948, n. 1180;

Vista la legge 24 febbraio 1953, n. 142, concernente l'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi per servizio e degli orfani dei caduti per servizio;

Vista la legge 16 aprile 1953, n. 409, che prevede, tra l'altro, la elevazione temporanea del limite massimo di età a favore del personale del soppresso Istituto per le relazioni culturali con l'estero (I.R.C.E.);

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, che prevede l'esenzione dal bollo per i candidati indigenti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, con il quale vengono fissate nuove norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Vista la legge 9 agosto 1954, n. 654, che, fra l'altro, estende le disposizioni in favore degli orfani ed invalidi di guerra agli orfani ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953;

Vista la legge 5 gennaio 1955, n. 14, contenente provvidenze per i mutilati ed invalidi e per i congiunti dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana;

Vista la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 993/61231.13/1.3.1 del 4 febbraio 1955, recante disposizioni sulla attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368;

Vista la legge 10 marzo 1955, n. 96, contenente provvidenze a favore dei perseguitati politici antifascisti o razziali o dei loro familiari e superstiti;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520, sulla riorganizzazione centrale e periferica del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 1955; col quale sono stati abrogati i decreti del Capo del Governo 16 giugno 1932 e 9 settembre 1934, concernenti l'espletamento dei concorsi di ammissione negli impieghi statali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, sull'ordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 17, sul nuovo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 19, sul conglobamento totale del trattamento economico per il personale statale;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a sei posti di ispettore di seconda classe nel ruolo della carriera direttiva dell'Ispettorato del lavoro, di cui al quadro 17 annesso al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16;

Possono essere ammessi al concorso i cittadini italiani di età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 32, salvo le elevazioni del limite superiore di età previsto dal successivo art. 2, che siano in possesso del requisito della buona condotta e dell'idoneità fisica all'impiego e siano muniti di laurea in scienze agrarie.

Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione, ovvero siano stati dichiarati decaduti dall'impiego stesso ai sensi dell'art. 118, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 17.

Art. 2.

Il limite massimo di età stabilito dal precedente articolo è elevato:

A) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, più un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

B) di cinque anni:

a) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

b) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 e della guerra di liberazione;

c) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico, posteriormente all'8 settembre 1943;

d) per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate, dalle disposizioni in vigore, ai combattenti;

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati durante il servizio militare anche se sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione di pena e coloro che si trovino nei casi previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, con la legge 23 febbraio 1952, n. 93, salvo quanto previsto dall'art. 2 della legge citata;

e) per i profughi dell'Eritrea, dell'Etiopia, della Libia e della Somalia, per quest'ultima, limitatamente ai rimpatriati fino al 31 marzo 1950;

f) per i profughi dei territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano;

g) per i profughi dei territori esteri;

h) per i profughi da zone del territorio nazionale colpito dalla guerra;

C) il limite massimo di età è elevato ad anni 39:

a) per i combattenti ed assimilati decorati di medaglia al valore militare o di croce al valore militare oppure per i promossi di merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1940, n. 233, modificata dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267.

Le elevazioni di cui alla precedente lettera *A*) si cumulano con quelle di cui alle lettere *B*) e *C*), purchè complessivamente non si superino i 40 anni.

D) il limite massimo di età è elevato ad anni 40:

a) per coloro che abbiano riportato per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

b) per il personale dipendente del soppresso Istituto per le relazioni culturali con l'estero (I.R.C.E.) in servizio al 18 giugno 1953.

E) il limite massimo di età è protratto sino ad anni 45 per i mutilati ed invalidi di guerra, per i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati ed invalidi per servizio militare o civile, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, per i mutilati ed invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, per i mutilati ed invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953;

Non sono ammessi a tale beneficio i mutilati ed invalidi assegnati alla 9ª e 10ª categoria di pensione, ad eccezione di quelli contemplati dalle voci 4 a 10 della categoria 9ª e da 3 a 6 della categoria 10ª della tabella allegato *A* al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, e dalle voci 4), 6), 7), 8), 9), 10) e 11) della tabella *B* del regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491. Gli invalidi per servizio sono inoltre esclusi dal beneficio suddetto anche se affetti dalle lesioni contemplate nelle voci da 4 a 10 della tabella *B* annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648.

Le elevazioni di cui alle lettere *D*) ed *E*) non sono cumulabili con le elevazioni di cui alle lettere *A*), *B*) e *C*).

Ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo trascorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944, ai sensi dell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25, convertito nella legge 5 maggio 1949, n. 178.

Per gli assistenti ordinari di Università o di Istituto di istruzione universitaria, cessati dal servizio per motivi non disciplinari, il limite massimo di età è aumentato di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente, mentre

per gli assistenti straordinari volontari o incaricati, sia in attività che cessati per ragioni di carattere non disciplinare, tale limite è aumentato di un periodo pari a metà del servizio prestato presso l'Università od Istituto di istruzione universitaria.

Sia per i candidati già colpiti dalle leggi razziali che per gli assistenti universitari il limite massimo di età non può essere comunque, superiore ad anni 40

La condizione del limite massimo di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati delle carriere civili dello Stato;

Si prescinde dal limite massimo di età per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio a domanda o anche di autorità e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 200 secondo il modello allegato al presente decreto e firmate dagli aspiranti di proprio pugno, dovranno pervenire al Ministero del lavoro e della previdenza sociale Direzione generale degli affari generali e del personale, servizio Ispettorato del lavoro, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Nelle domande gli aspiranti devono indicare:

1) nome e cognome;

2) luogo e data di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dal presente bando dovranno indicare, ai fini della ammissione al concorso, i titoli posseduti che danno diritto alla elevazione del suddetto limite);

3) il titolo di studio;

4) il possesso della cittadinanza italiana;

5) il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime. I candidati di età inferiore agli anni 21, dovranno dichiarare se siano o meno incorsi in alcuna delle cause che a termine delle disposizioni vigenti impediscano il possesso dei diritti politici;

6) se abbiano o meno riportato condanne penali, indicando, in caso affermativo, le condanne eventualmente riportate, anche se vi sia stata amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale;

7) se siano o meno incorsi in provvedimenti di destituzione o dispensa dal servizio presso una pubblica Amministrazione, ovvero di decadenza dall'impiego stesso ai sensi dell'art. 118, lettera *d*) del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 17;

8) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

9) il domicilio;

10) l'indirizzo al quale si chiede che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

11) il proprio espresso impegno di raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi destinazione.

12) se siano dipendenti da Amministrazioni dello Stato, indicando in tal caso la carriera e la categoria di appartenenza e la qualifica rivestita, nonchè il numero e la data di rilascio del libretto ferroviario personale, concessione speciale C.

La firma posta dall'aspirante in calce alla domanda dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante stesso. Tanto la firma del notaio, quanto quella del segretario comunale non sono soggette alle norme sulla legalizzazione di firme previste dalla legge 3 dicembre 1942, n. 1700.

Per i dipendenti dello Stato è sufficiente, in luogo della predetta autenticazione, il visto del Capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo della domanda al Ministero del lavoro e della previdenza sociale, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la inammissibilità dell'aspirante al concorso.

Art. 4.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine fissato al precedente art. 3 per la presentazione della domanda.

I requisiti che diano titoli di precedenza o di preferenza per la nomina al posto, anche se vengano posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, possono essere documentati entro il termine stabilito dal primo comma del successivo art. 5.

Art. 5.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere i titoli di precedenza o di preferenza nella nomina dovranno far pervenire al servizio dell'Ispettorato del lavoro, presso la Direzione generale degli affari generali e del personale, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data in cui avranno ricevuto l'apposita comunicazione, i documenti, redatti nella forma prescritta dal successivo comma attestanti il regolare possesso dei titoli stessi.

A tal fine:

a) a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936 presenteranno la dichiarazione da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale 1937, in carta bollata da L. 100;

b) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari o militarizzati che dopo il 14 settembre 1943 attraversarono le linee nemiche, i prigionieri delle Nazioni Unite, i prigionieri cooperatori al seguito delle Forze armate alleate operanti, i prigionieri in Germania o in Giappone, i militari o militarizzati addetti alla bonifica dei campi minati, dragaggio mine ecc. di cui al decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 1952, n. 93, e i combattenti della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa in bollo da L. 100 di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202860/od., dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27200/om, del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina;

c) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata da L. 100, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

d) i mutilati e gli invalidi dei fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione o in conseguenza delle ferite e lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, nonchè i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 e i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione, ovvero un certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità, in carta libera rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

e) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa o la categoria e la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il mod. 69-*ter* rilasciato, secondo i casi, dall'Amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità, o dagli Enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto Ministeriale 23 marzo 1948;

f) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-43 o per la guerra di liberazione o per la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle Provincie di confine con la Jugoslavia o nei territori soggetti a detto Stato, di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane o per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle Forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifa-

scisti o razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96 e gli orfani dei caduti per fatti di guerra, nonchè i figli dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno presentare un certificato su carta bollata da L. 100 rilasciata dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto.

Gli orfani dei caduti per servizio produrranno un certificato rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

g) i figli dei mutilati ed invalidi di cui alla precedente lettera *d*) dovranno documentare la loro qualifica presentando il certificato mod. 69 di cui alla precedente lettera *d*) rilasciato a nome del genitore ovvero un certificato su carta da bollo da L. 100 del sindaco del Comune di residenza debitamente legalizzato dal prefetto, attestante la categoria di pensione di cui fruisce il padre o la madre;

h) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la qualifica presentando uno dei documenti di cui alla precedente lettera *e*) rilasciato a nome del genitore ovvero un certificato su carta bollata da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di residenza, debitamente legalizzato dal prefetto, attestante che il padre o la madre fruiscano della pensione;

i) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle (vedove o nubili) dei caduti indicati nella precedente lettera *f*), nonchè le madri, le mogli e le sorelle vedove o nubili dei cittadini dichiarati irreperibili in seguito ad eventi di guerra, dovranno esibire un certificato su carta bollata da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto;

l) i profughi dai territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciata in carta bollata da L. 100 dal prefetto della Provincia in cui risiedono o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal Prefetto di Roma;

m) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia, dalla Somalia, quelli dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpito dalla guerra, che si trovino nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137 dovranno presentare, in carta bollata da L. 100, una delle attestazioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 4 luglio 1956, n. 1117;

n) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra ed i promossi di grado militare per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione;

o) coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali, presenteranno una copia della relativa sentenza e coloro che abbiano riportato sanzioni di polizia per lo stesso motivo, ovvero siano stati deportati od internati o comunque colpiti per motivi di persecuzione razziale, dimostreranno tali loro qualifiche mediante attestazione rilasciata su carta da bollo da L. 100 dal prefetto della Provincia nel cui territorio hanno la residenza;

p) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta bollata da L. 100 rilasciata dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto;

q) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla precedente lettera *p*), rilasciato in data non anteriore a quella della scadenza del termine di presentazione della domanda di ammissione al concorso, che la famiglia stessa è costituita da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra;

r) i concorrenti che siano dipendenti non di ruolo dello Stato dovranno inoltre produrre un certificato di servizio, redatto su carta bollata da L. 100 rilasciato dall'Amministrazione dalla quale dipendono, da cui risultino indicati, oltre alla categoria d'impiego, la data di inizio, la durata e la natura del servizio prestato, nonchè gli estremi del provvedimento di assunzione e di eventuale conferma con le qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio;

s) i concorrenti che siano dipendenti di ruolo dello Stato dovranno produrre una copia integrale dello stato di servizio in bollo da L. 200, con la indicazione delle qualifiche ottenute nell'ultimo quinquennio o nel minor periodo di servizio prestato;

t) i candidati che possano far valere altri titoli, diversi da quelli indicati nelle lettere precedenti, i quali, alla data di scadenza del termine di cui al primo comma del presente art. 5, diano luogo al diritto di precedenza o di preferenza nella nomina, produrranno i relativi documenti.

Art. 6.

La graduatoria dei vincitori del concorso e dei dichiarati idonei sarà approvata con decreto Ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'assunzione all'impiego.

A tal fine, i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno presentare alla Direzione generale degli affari generali e del personale Servizio dell'Ispettorato del lavoro, entro il termine di trenta giorni dalla data in cui avranno ricevuto il relativo invito, i seguenti documenti:

1. Diploma originale di laurea in scienze agrarie, ovvero certificato sostitutivo del diploma stesso.

E' data favoltà di produrre, in luogo del diploma originale o del certificato sostitutivo, copie autenticate di detti documenti su carta da bollo da L. 200, con la firma del notaio debitamente legalizzata.

2. Estratto dell'atto di nascita, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine.

La firma dell'ufficiale dello stato civile dovrà essere legalizzata dal presidente del tribunale o dal cancelliere delegato o dal pretore competente per territorio.

Qualora, per i candidati nati all'estero, non sia ancora avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un Comune italiano, potrà essere prodotto un certificato dell'autorità consolare.

I candidati che abbiano titolo per avvalersi dei benefici, di cui al precedente art. 2, sull'elevazione dei limiti di età, produrranno i relativi documenti, salvo che essi non siano stati già presentati per il beneficio di precedenza o di preferenza sulla nomina ai sensi del precedente art. 5.

3. Certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine, legalizzato nel primo caso dal prefetto o nell'altro dal presidente del tribunale o dal cancelliere delegato o dal pretore competente per territorio.

Sono equiparati ai cittadini gli italiani non residenti nel territorio nazionale per i quali tale equiparazione sia riconosciuta a norma di legge.

4. Certificato di buona condotta su carta da bollo da lire 100 rilasciato dal sindaco del Comune ove il candidato risiede da almeno un anno alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di ammissione al concorso, legalizzato dal prefetto.

In caso di residenza nel Comune per un tempo minore, occorre altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni ove il candidato, nell'anno di cui sopra, ha avuto precedenti residenze, con la prescritta legalizzazione.

5. Il certificato di godimento dei diritti politici su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza e legalizzato dal prefetto. Per i minori *degli anni 21 il certificato, la cui esibizione in ogni caso è* obbligatoria, conterrà la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso dei diritti politici stessi.

6. Certificato generale del casellario giudiziale (non è ammesso il certificato penale) su carta da bollo da L. 200, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica e legalizzato dal procuratore della Repubblica.

7. Certificato su carta bollata da L. 100, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio. Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione ed indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine del candidato all'impiego al quale concorre.

Per gli aspiranti invalidi di guerra, invalidi civili per fatti di guerra ed assimilati, invalidi per servizio, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi, rispettivamente dell'art. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 e dell'art. 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risul-

tanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non abbia perduto ogni capacità lavorativa, e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non riesca di pregiudizio alla salute ed alla incolumità dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti.

Il certificato medico deve essere legalizzato dalle superiori autorità militari se rilasciato da un medico militare, dal prefetto se rilasciato dal medico provinciale, vistato dal sindaco e legalizzato dal prefetto se rilasciato dall'ufficiale sanitario.

L'Amministrazione potrà, in ogni caso, far sottoporre i vincitori alla visita di un sanitario di sua fiducia.

8. Documento militare:

A) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali), ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in bollo da L. 200, rilasciato dall'autorità militare competente.

Anche i candidati che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti.

B) per i candidati che siano dichiarati « abili arruolati » dal competente Consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare:

a) se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito e Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare in bollo da L. 200 rilasciato dal distretto militare competente;

b) se assegnati in forza alle capitanerie di porto: certificato di esito di leva in bollo da L. 100, rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;

c) per i candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente Consiglio di leva:

I) se il giudizio è stato adottato dal Consiglio di leva presso il Comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva in bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco, legalizzato dal prefetto e contenente, inoltre, il visto di conferma del commissario di leva;

II) se il giudizio è stato adottato presso una capitaneria di porto (candidati assegnati alla lista di leva marittima): certificato di esito di leva in bollo da L. 100, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante del porto;

d) per i candidati che non siano ancora sottoposti a giudizio del Consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco, la cui firma dovrà essere legalizzata dal prefetto, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestri, ovvero analogo certificato, rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante è stato assegnato alla lista di leva marittima.

Gli aspiranti che siano impiegati delle carriere civili dello Stato e quelli già inquadrati nei soppressi ruoli transitori con provvedimento formale perfezionato di data non posteriore a quella di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso; dovranno produrre, sempre nel termine di cui al precedente comma, i seguenti documenti e sono esonerati dalla presentazione degli altri:

1) copia dello stato matricolare su carta bollata da L. 200, con la indicazione delle qualifiche ottenute nell'ultimo quinquennio ovvero, nel caso di servizio prestato per un periodo minore, delle qualifiche ottenute in tale periodo, rilasciata dal capo dell'ufficio al quale appartengono ed autenticata dai superiori gerarchici;

2) titolo di studio;

3) certificato medico.

La copia dello stato matricolare non è richiesta per i dipendenti delle carriere dell'Ispettorato del lavoro.

Art. 7.

Dei documenti elencati al precedente art. 6 i seguenti devono essere di data non anteriore a 3 mesi dalla data di ricevimento della comunicazione di invito di cui al secondo comma dello stesso art. 6:

1) certificato di cittadinanza italiana;
2) certificato di buona condotta;
3) certificato di godimento dei diritti politici;
4) certificato generale del casellario giudiziale;
5) certificato medico;
6) copia dello stato matricolare per i dipendenti di ruolo dello Stato.

I certificati di cui ai numeri 1), 2) e 3) dovranno attestare altresì che gli interessati godevano del possesso dei requisiti, rispettivamente della cittadinanza italiana, della buona condotta, e dei diritti politici, anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda.

La legalizzazione delle firme sui documenti indicati nel precedente art. 6 non è necessaria per i certificati rilasciati e vidimati dalle autorità residenti in Roma.

I concorrenti che si trovino alle armi per obblighi di leva od in carriera continuativa a quelli in servizio di polizia quali appartenenti al Corpo guardie di pubblica sicurezza, possono presentare, sempre nel termine previsto nel secondo comma del precedente art. 6, soltanto i documenti di cui ai numeri 1, 2, 5 e 6 del secondo comma del precedente art. 6, ma devono unire a tale documentazione un certificato, rilasciato su carta da bollo da L. 100 dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati dichiarati indigenti dalla competente autorità possono produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 7 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1953, n. 492, purchè sui documenti stessi siano riportati gli estremi del certificato del sindaco o dell'autorità di pubblica sicurezza comprovante la iscrizione del beneficiario nell'elenco dei poveri: anche tale certificato dovrà essere prodotto, unitamente ai documenti in carta libera ora menzionati.

Non è, in alcun caso, ammesso il riferimento a documenti presentati, a qualunque titolo, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale o presso altre Amministrazioni dello Stato ed Enti di qualsiasi natura. Tuttavia i profughi dei territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti, dai quali risultino le posizioni giuridiche e le posizioni di fatto da comprovare.

In tal caso gli interessati dovranno indicare, per ognuno dei suddetti documenti, l'autorità che lo ha rilasciato o l'ufficio presso cui è depositato.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo dei documenti previsti al secondo comma del precedente art. 5 rispetto al termine prescritto nel primo comma dell'articolo stesso, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la inapplicabilità al candidato stesso dei benefici conseguenti all'eventuale possesso dei titoli di precedenza o di preferenza nella nomina.

Il ritardo nella presentazione o nell'arrivo di tutti od alcuni dei documenti prescritti dal precedente art. 6, rispetto al termine previsto nel secondo comma dell'articolo stesso, quale ne sia la causa, anche se non imputabile al candidato, importa la esclusione del candidato stesso dalla graduatoria prevista dal primo comma del citato art. 6.

Art. 8.

Per lo svolgimento delle prove scritte ed orali si osserveranno le norme del titolo I, capo II del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16 e, in relazione al disposto dell'art. 84 dello stesso decreto, le norme del capitolo VI del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, in quanto applicabili.

Le prove scritte avranno luogo a Roma nei giorni che saranno fissati con successivo decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

Ai candidati sarà data comunicazione dello svolgimento delle prove scritte e di quelle orali nei termini stabiliti dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa della Amministrazione stessa.

L'assenza dagli esami sarà considerata come rinuncia al concorso.

Art. 9.

Gli esami consisteranno in tre prove scritte ed una prova orale.

Le prove si effettueranno secondo il programma annesso al presente decreto.

Art. 10.

Per ciascuna delle prove scritte saranno assegnate ai candidati otto ore di tempo, che cominceranno a decorrere non appena dettato il tema da svolgere.

Scaduto il termine prescritto i candidati debbono presentare il lavoro, anche se non ultimato. Debbono in ogni caso consegnare le minute.

Art. 11.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato nelle prove scritte una media di almeno sette decimi, e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà ottenuto in essa la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto nella prova orale.

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti ottenuti nella valutazione generale.

A parità di merito si applicheranno le disposizioni di cui alla legge 5 luglio 1934, n. 1176 e successive modificazioni.

Art. 12.

I vincitori del concorso saranno nominati in prova ispettori di seconda classe nella carriera direttiva dell'Ispettorato del lavoro. Il periodo di prova avrà la durata di mesi sei, prorogabile, a giudizio del competente Consiglio di amministrazione, di un ulteriore periodo di mesi sei.

Compiuto con buon esito il periodo di prova, i vincitori suddetti saranno collocati nella qualifica di ispettori di seconda classe della carriera direttiva dell'Ispettorato del lavoro, mentre nei riguardi di quelli non riconosciuti idonei verrà disposta la risoluzione del rapporto d'impiego.

Art. 13.

I vincitori che hanno conseguito la nomina in prova e che non assumano servizio senza giustificato motivo, nel termine loro prefisso, presso l'ufficio dell'Ispettorato del lavoro al quale saranno assegnati dal Ministero, saranno dichiarati decaduti dalla nomina stessa, salva la facoltà dell'Amministrazione di conferire, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, i posti resisi disponibili in conseguenza delle intervenute decadenze o rinuncie, ai candidati idonei secondo l'ordine di graduatoria.

Art. 14.

La Commissione giudicatrice del concorso sarà nominata dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, e sarà composta:

a) di un direttore generale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, presidente;

b) di tre impiegati della carriera direttiva, con qualifica non inferiore a direttore di divisione o equiparata, dei ruoli del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

c) di un professore ordinario o libero docente, insegnante agraria in una delle Università della Repubblica.

Alla Commissione saranno aggiunti uno o più professori insegnanti le lingue estere di cui al programma di esame.

Le funzioni di segretario saranno esercitate da un impiegato della carriera di concetto, o della carriera direttiva, dei ruoli del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 dicembre 1956

Il Ministro: VIGORELLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *marzo* 1957
Registro n. 1 *Lavoro e previdenza, foglio n.* 339. — GALEANI

PROGRAMMA DI ESAME

Prove scritte

a) Diritto e legislazione del lavoro;
b) Agraria;
c) Economia rurale ed estimo.

Prova orale

La prova orale, oltre che sulle materie oggetto delle prove scritte, verterà sulla meccanica agraria, su nozioni di diritto amministrativo, su nozioni di statistica metodologica, su elementi di diritto penale (la legge penale: codice e leggi complementari; la legge penale nel tempo e nello spazio; il reato in generale; delitti e contravvenzioni; dolo e colpa; le pene; nozioni di pena, pene principali ed accessorie; i delitti contro la pubblica Amministrazione), su elementi di procedura penale (nozioni del processo penale; azione penale; esercizio dell'azione; querela; polizia giudiziaria; sentenze e ordinanze), nonchè sulla lingua francese o inglese o tedesca a scelta del candidato.

Schema della domanda di ammissione
da inviarsi su carta da bollo da L. 200

Al Ministero del lavoro e della previdenza sociale
Direzione generale degli affari generali e del personale
Servizio ispettorato del lavoro Div. IV
Via Flavia n. 6 — ROMA

Il sottoscritto (cognome e nome, le donne maritate devono indicare, nell'ordine, il cognome del marito il nome e quindi il cognome proprio) nato a (provincia di .) il giorno domiciliato in (provincia di .) via chiede di essere ammesso a partecipare al concorso per esami a sei posti di ispettore di 2ª classe nel ruolo della carriera direttiva dell'Ispettorato del lavoro, riservato ai laureati in scienze agrarie.

Fa presente (solo per coloro che avendo superato il 32° anno di età alla data di scadenza del bando abbiano diritto all'elevazione del suddetto limite) di aver diritto all'aumento dei limiti di età ai sensi dell'art. 2 del bando in quanto (indicare con esattezza il titolo che dà diritto all'aumento del limite).

Il sottoscritto dichiara di aver conseguito la laurea in scienze agrarie in data presso l'Università di ., di essere cittadino italiano e di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di (oppure, se di età inferiore agli anni 21 di non essere incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, impediscano il possesso dei diritti politici) (indicare in caso contrario i motivi di esclusione dall'elettorato attivo politico).

Il sottoscritto dichiara, altresì, di non aver riportato condanne penali (indicare in caso contrario le condanne eventualmente riportate, anche se vi sia stata amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale).

Con riguardo agli obblighi militari, dichiara, (secondo i casi di aver prestato servizio militare di leva; di essere attualmente in servizio militare presso il ., di non aver prestato servizio militare perchè non ancora sottoposto al giudizio di leva; oppure perchè pur dichiarato «abile arruolato» gode di congedo, o di rinvio, in qualità di .; ovvero perchè riformato o rivedibile).

Il sottoscritto dichiara, sotto la sua responsabilità, di non essere mai stato dipendente da altra Amministrazione dello Stato (oppure: di essere dipendente dal Ministero in qualità di in servizio a presso e di essere in possesso del libretto ferroviario personale n. rilasciato il .; ovvero di essere stato dipendente dal Ministero in qualità di e di aver lasciato il servizio ., non per provvedimento di destituzione o dispensa dal servizio o di decadenza dall'impiego ai sensi dell'art. 118, lettera *d*) del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1950, n. 17.

Per la prova orale di lingua estera, sceglie la lingua (francese o inglese o tedesca).

Il sottoscritto si impegna di raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi destinazione.

Tutte le comunicazioni relative al concorso in oggetto dovranno essere trasmesse al seguente indirizzo: . . . .

Data . . . .

Firma (1) . . . .

---

(1) La firma dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Sia la firma del notaio che quella del segretario comunale non sono soggette alle norme sulla legalizzazione di firme previste dalla legge 3 dicembre 1942, n. 1700. Per i dipendenti dello Stato è sufficiente, in luogo dell'autenticazione, il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

(2911)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso a sedici posti di ingegnere in prova del Genio civile riservato agli aiuti ed assistenti universitari ai sensi del regio decreto 8 aprile 1939, n. 2241.

Si porta a conoscenza degli interessati che il Ministero dei lavori pubblici, con bando pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 112 del 3 maggio 1957, ha messo a concorso centosessanta posti di ingegnere in prova del Corpo del genio civile (carriera direttiva) di cui sedici posti riservati agli aiuto ed agli assistenti universitari, da conferirsi mediante esame-colloquio, ai sensi del regio decreto 8 aprile 1939, n. 2241.

Per partecipare al suddetto esame-colloquio gli aiuti e gli assistenti universitari debbono possedere alla data di pubblicazione del bando i seguenti requisiti:

1) siano stati nominati assistenti, in seguito a concorso, ai sensi dell'art. 130 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore (regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592), e successive modificazioni;

2) abbiano almeno cinque anni di continuato e lodevole servizio quali assistenti o aiuti di ruolo;

3) siano laureati in ingegneria e, qualora detta laurea sia stata conseguita dopo il 31 dicembre 1924, siano in possesso del diploma di abilitazione provvisoria all'esercizio professionale o del certificato di abilitazione provvisoria (art. 326 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore).

La domanda di ammissione, redatta in carta da bollo da L. 200 dovrà essere presentata o fatta pervenire direttamente al Ministero dei lavori pubblici (Direzione generale affari generali e del personale Divisione 2ª), nel termine perentorio di sessanta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. La firma, in calce alla domanda dovrà essere autenticata mediante il visto del Rettore dell'Università c dell'Istituto superiore.

Eventuali disguidi postali od altre cause di forza maggiore non legittimano la presentazione della domanda dopo la scadenza del termine sopra fissato.

Nella domanda di ammissione ciascun aspirante dovrà indicare, sotto la personale responsabilità e nel seguente ordine:

a) nome e cognome;

b) luogo e data di nascita;

c) il possesso della cittadinanza italiana. Gli italiani non appartenenti alla Repubblica dichiareranno tale loro stato;

d) il Comune ove sia iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) che nulla risulta a suo carico nel certificato generale del casellario giudiziale, indicando, quando del caso, le eventuali condanne riportate;

f) il possesso del diploma di laurea in ingegneria e se abbia superato l'esame di Stato per l'esercizio della professione, ovvero, se sia stato provvisoriamente abilitato a norma delle disposizioni vigenti;

g) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) domicilio ed indirizzo al quale si chiede che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

i) l'Amministrazione dalla quale dipenda;

l) che sia disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi residenza;

m) le lingue straniere inglese e tedesco, di cui abbia conoscenza.

Per l'ammissione all'esame-colloquio di cui trattasi si prescinde dal limite di età.

I candidati avranno comunicazione, in tempo utile, del giorno in cui dovranno sostenere detto esame-colloquio.

La graduatoria dei vincitori e degli idonei sarà approvata con decreto Ministeriale sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti, da parte, dei candidati, per l'ammissione all'impiego.

A tale fine i concorrenti, utilmente collocati nella graduatoria, saranno invitati dall'Amministrazione a presentare, a pena di decadenza, nel termine di trenta giorni, decorrenti dalla data di recezione della relativa comunicazione:

1) una copia dello stato di servizio rilasciato dal Ministero della pubblica istruzione, su carta da bollo da L. 100, di data non anteriore al bando di concorso (dovrà essere fatta richiesta al Ministero della pubblica istruzione, in tempo utile, della copia di detto stato di servizio);

2) il titolo di studio;

3) un certificato medico legalizzato;

4) un certificato rilasciato dal Rettore dell'Università o dall'Istituto superiore attestante la continuità e la qualità del servizio prestato.

L'esame-colloquio verterà sulle seguenti materie:

1. *Viabilità*:

a) tracciato planimetrico e altimetrico e sezioni trasversali di strade statali, provinciali e comunali o di autostrade, computo metrico dei movimenti di materie e loro distribuzione e trasporto;

b) forma e dimensione delle opere d'arte e relativi calcoli di stabilità (muri di sostegno, tombini, ponti e viadotti in muratura, in ferro, in cemento armato e in legname). Sistemi di centinature delle grandi volte, fondazione, gallerie;

c) opere di consolidamento di terrapieni e delle trincee in terreni franosi;

d) rilevamenti di terreni istrumenti relativi;

e) sistema di pavimentazione e manutenzione del piano stradale.

2. *Opere idrauliche*:

a) idrografia fisica ed idrometrica dei corsi d'acqua;

b) correzione e sistemazione dei fiumi e torrenti ed opere di difesa relativa, imboschimenti, briglie, arginature, chiaviche di scolo e di derivazione;

c) utilizzazione delle acque, bacini di ritenuta, dighe, canali di irrigazione, industriali e di navigazione, opere d'arte relative e loro calcolazione, impianti idroelettrici, condotte forzate;

d) allacciamenti, conduzione e distribuzione delle acque potabili, opere d'arte relative e loro calcolazione, fognature;

e) bonifica per colmata e prosciugamento naturale e meccanico.

3. *Opere marittime*:

a) disposizione generale dei porti;

b) Scogliere, moli, banchine e loro arredamento, scavi;

c) fari;

d) difesa delle spiagge.

4. *Elettrotecnica*:

Nozioni generali e particolareggiate sugli impianti di produzione di energia elettrica, linee di trasporto e di distribuzione.

5. *Edilizia*:

a) edifici pubblici e case di abitazioni civili, strutture e calcoli di stabilità dei solai, dei tetti e delle altre parti di detti fabbricati, fondazioni;

b) edifici industriali, strutture portanti in cemento armato, in ferro o in legno e relativi calcoli di stabilità;

c) prescrizioni per l'esecuzione delle opere in conglomerato cementizio semplice ed armato.

6. *Materiali da costruzione*:

a) scelta ed impiego dei materiali Composizione delle malte e dei conglomerati;

b) norme per la prova e l'accettazione dei materiali da costruzione;

7. *Macchine*:

Macchine termiche ed idrauliche con speciale riguardo alle macchine di sollevamento ed alle pompe.

8. *Fisica tecnica*:

Applicazione della fisica tecnica agli impianti di riscaldamento e di ventilazione.

9. *Legislazione*:

Leggi e regolamenti sui lavori pubblici nozioni elementari di statistica.

10. *Lingua francese*:

Eventuale relazione tecnica in lingua francese.

Roma, addì 8 maggio 1957

Il Ministro: Rossi

(2953)

MINISTERO DEL TESORO

Graduatoria di merito del concorso per esami a novantacinque posti di vice segretario, ora consigliere di 3ª classe, in prova nel ruolo di gruppo A, ora carriera direttiva, dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato, indetto con decreto Ministeriale 1° settembre 1955.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;

Visto il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, con il quale venne approvato il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze, esteso al personale del Ministero del tesoro con decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 532;

Vista la legge 26 luglio 1939, n. 1037, concernente l'ordinamento della Ragioneria generale dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, concernente le norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, sull'ordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto Ministeriale 1° settembre 1955, registrato alla Corte dei conti il 26 stesso mese, registro n. 16 Tesoro, foglio n. 103, con il quale venne indetto un concorso per esami a novantacinque posti di vice segretario, ora consigliere di 3ª classe, in prova nel ruolo di gruppo A, ora carriera direttiva, dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato;

Visto il decreto Ministeriale 21 dicembre 1955, registrato alla Corte dei conti l'8 febbraio 1956, registro n. 2 Tesoro, foglio n. 371, con il quale venne prorogato al 31 marzo 1956 il termine per la presentazione delle domande di ammissione al cennato concorso;

Visto il decreto Ministeriale 30 maggio 1956, registrato alla Corte dei conti l'8 giugno successivo, registro n. 14 Tesoro, foglio n. 132, con il quale venne nominata la Commissione giudicatrice del concorso medesimo;

Visto il decreto Ministeriale 21 luglio 1956, registrato alla Corte dei conti il 4 agosto successivo, registro n. 19 Tesoro, foglio n. 325, con il quale è stato sostituito un membro della predetta Commissione giudicatrice;

Visto il decreto Ministeriale 5 gennaio 1957, registrato alla Corte dei conti il 22 dello stesso mese, registro n. 1 Tesoro, foglio n. 254, con il quale è stato aggregato alla Commissione stessa un membro per l'esame delle lingue estere;

Vista la graduatoria di merito formata dalla ripetuta Commissione;

Visti gli atti della Commissione medesima e riconosciuta la regolarità del procedimento degli esami;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria di merito, formata dalla Commissione giudicatrice in seguito al risultato del concorso per esami a novantacinque posti di vice segretario, ora consigliere di 3ª classe, in prova nel ruolo di gruppo A, ora carriera direttiva, dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato, indetto con decreto Ministeriale 1° settembre 1955, citato nelle premesse, sotto condizione dell'accertamento del possesso, da parte dei candidati compresi nella graduatoria stessa, dei requisiti prescritti per l'ammissione all'impiego:

COGNOME E NOME	Media voti prove scritte	Voto prova orale	Votazione complessiva
1. Palmieri Franco	8,866	7,250	16,116
2. De Marchis Enzo	8,950	7 —	15,950
3. Pannuti Nelio	7,916	7,500	15,416
4. Maffei Emilio	8,250	6,750	15 —
5. Masi Luigi	7,916	6,800	14,716
6. Maggi Sergio	7,666	7 —	14,666
7. Oliva Francesco	7,666	6,950	14,616
8. Alcione Mario	8,583	6 —	14,583
9. Clemente Antonio	8,250	6 —	14,250
10. D'Anna Innocenzo	7,750	6,400	14,150
11. Marzari Vittorio	7,416	6,600	14,016
12. Focarelli Remo	8 —	6 —	14 —
13. Galluccio Pietro	7,833	6,100	13,933
14. Favara Salvatore	7,916	6 —	13,916
15. Murrone Giovanni	7,500	6,400	13,900
16. Celi Giovanni	7,583	6,250	13,833
17. Scorsone Giuseppe	7,666	6 —	13,666

Art. 2.

Tutti i candidati compresi nella graduatoria di cui all'articolo precedente sono dichiarati vincitori del concorso suddetto, secondo l'ordine della graduatoria medesima.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 25 febbraio 1957

Il Ministro: MEDICI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 marzo 1957
Registro n. 5 *Tesoro, foglio n.* 348. — PETRUCCELLI

(2921)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.